

SENATO DELLA REPUBBLICA  
VII LEGISLATURA

---

144<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 GIUGNIO 1977

---

Presidenza del vice presidente CATELLANI,  
indi del vice presidente CARRARO

INDICE

<b>CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (21 giugno - 1<sup>o</sup> luglio 1977)</b>	<b>Discussione e approvazione:</b>
Integrazione . . . . .	« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena » (702) (Approvato dalla 9 <sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati):
	PRESIDENTE . . . . . Pag. 6287
	BASADONNA (DN-CD) . . . . . 6274, 6287
	BAUSI (DC) . . . . . 6281, 6286
	CIFARELLI (PRI) . . . . . 6286, 6288
	GUARINO (Sin. Ind.) . . . . . 6278
	* GULLOTTI, ministro dei lavori pubblici . 6283, 6287
	MINGOZZI (PCI) . . . . . 6288
	MIROGLIO (DC), relatore . . . . . 6283, 6287
	MOLA (PCI) . . . . . 6276
	RUFINO (PSI) . . . . . 6288
<b>CORTE DEI CONTI</b>	« Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni » (720) (Testo unificato di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri; Bardelli ed al-
Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente . . . . .	6273
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Annunzio di presentazione . . . . .	6271
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 694 e 721:	
PRESIDENTE . . . . .	6273, 6307
SALVATERRA (DC) . . . . .	6273
VIVIANI (PSI) . . . . .	6308
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	6272
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	6272
Trasmissione dalla Camera dei deputati .	6271

144<sup>a</sup> SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCINTO STENOGRAFICO

22 GIUGNO 1977

tri) (Approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati):

BALBO (Misto-PLI) . . . . .	Pag. 6306
BONINO (DN-CD) . . . . .	6289
COLLESELLI (DC), relatore . . . . .	6297
FABBRI (PSI) . . . . .	6295
LAZZARI (Sin. Ind.) . . . . .	6305
MARCORA, ministro dell'agricoltura e delle foreste . . . . .	6299
MAZZOLI (DC) . . . . .	6293
ROMEO (PCI) . . . . .	6291

**INTERROGAZIONI**

Annunzio . . . . .	6307
--------------------	------

**ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI**

Trasmissione del rendiconto consuntivo corredato della relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno 1976 . . . Pag. 6273

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA  
DI GIOVEDI' 23 GIUGNO 1977 . . . . . 6311****SULLA RIUNIONE DI STAMANI DELLA  
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI  
GRUPPI PARLAMENTARI**

PRESIDENTE . . . . . 6271

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

## Presidenza del vice presidente CATELLANI

**P R E S I D E N T E.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**V I G N O L O**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato

### Sulla riunione di stamani della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

**P R E S I D E N T E.** Come annunciato nella seduta di ieri, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, è stata informata dal Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, circa lo stato delle trattative per la revisione del Concordato.

Il Presidente del Consiglio ha preannunciato l'invio di un documento scritto ad integrazione della odierna comunicazione, anche in vista del dibattito che sull'argomento dovrà svolgersi in Assemblea, secondo quanto previsto dal programma dei lavori in corso.

### Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

**P R E S I D E N T E.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modifica alla legge 10 ottobre 1962, numero 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni » (787);

« Estensione dei benefici d'inquadramento di cui all'articolo 84, commi ottavo e nono, della legge 26 luglio 1975, n. 354, a favore degli assistenti sociali della carriera di concetto degli istituti di prevenzione e di pena, trasferiti con decreto ministeriale 22 aprile 1976 dal ruolo del servizio sociale per minorenni nel corrispondente ruolo del servizio sociale per adulti » (788);

« Aumento del contributo annuo e concessione di un ulteriore contributo straordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione » (789).

### Annunzio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

TRIFOGLI, RUFFINO, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA e ACCILI. — « Riconoscimento del servizio militare nei pubblici concorsi » (779);

TRIFOGLI, DELIA PORTA, RUFFINO, GIOVANNIELLO, MEZZAPESA e ACCILI. — « Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa » (780);

MIROGLIO, RUFFINO, GIOVANNIELLO e ACCILI. — « Riordinamento dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (781);

DE GIUSEPPE, MEZZAPESA, Coco e DE ZAN. — « Decorrenza delle nomine in ruolo degli insegnanti di applicazioni tecniche maschili e femminili a norma degli articoli 11 e 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831 » (782);

FRANCO. — « Istituzione di una Università statale a Reggio Calabria » (784);

**MANCINO.** — « Disciplina del controllo sugli organi e sugli atti degli enti locali » (785);

**GIOVANNIELLO, ACCILI, GIACOMETTI, MAZZOLI e CENGARLE.** — « Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori di servizi di nettezza urbana e simili » (786).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dei lavori pubblici:*

« Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino » (783).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante**

**P R E S I D E N T E.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia):*

Deputati RIZ ed altri. — « Modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per il coordinamento con la legge 19 maggio 1975, n. 151, sul nuovo diritto di famiglia » (745), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Partecipazione dell'Italia alla prima ri-costituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD) » (729), previ pareri della 3<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura):*

« Concorso dello Stato nel finanziamento dei programmi agricoli comuni di ricerca » (727), previ pareri della 5<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

**Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

**P R E S I D E N T E.** I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*

**DE MATTEIS e CARNESELLA.** — « Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa » (734), previ pareri della 2<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 » (744), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

« Modifiche e integrazioni alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sulla soppressione e messa in liquidazione degli enti superflui » (749), previ pareri della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup> e della 12<sup>a</sup> Commissione;

*alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Pianificazione economica, bilancio, partecipazioni statali):*

Deputati GIGLIA ed altri. — « Proroga della delega di cui all'articolo 21 della legge 2 maggio 1976, n. 183, riguardante il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno » (757), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

*alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

**TANGA.** — « Revisione dell'organico dell'Amministrazione del catasto » (716), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

**TANGA.** — « Adeguamento della misura delle pensioni di guerra » (717), previ pareri

della 1<sup>a</sup>, della 4<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

TANGA. — « Modifiche ed integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, recante norme sullo stato giuridico del personale non insegnante delle scuole materne, elementari, secondarie e artistiche » (714), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

« Aumento dell'assegno annuo all'Accademia nazionale dei Lincei e aumento dello stanziamento per sussidi ad accademie, corpi scientifici e letterari, società ed enti culturali » (736), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

Deputati CHIARANTE ed altri; TESINI Giancarlo ed altri. — « Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato » (738), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

*alle Commissioni permanenti riunite 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità):*

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali » (770), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 11<sup>a</sup> Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

#### Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, per gli esercizi dal 1967 al 1975 (Doc. XV, n. 44).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

#### Annunzio di trasmissione di documento da parte del Ministro degli affari esteri

PRESIDENTE. Il Ministro degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 709, il rendiconto consuntivo, corredata dalla relazione illustrativa, sull'attività svolta dall'Istituto affari internazionali (IAI) durante l'anno 1976.

Tale documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 694

SALVATERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATERRA. A nome della 9<sup>a</sup> Commissione chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Norme per la concessione del premio per l'estirpazione di peri e meli di talune varietà » (694).

Faccio presente che la mia richiesta è motivata dal fatto che soltanto oggi la Commissione ha esaurito l'esame del suddetto disegno di legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta del senatore Salvaterra s'intende accolta.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena » (702) (Approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, numero 1133, relativo all'edilizia degli istituti di prevenzione e pena », già approvato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Basadonna. Ne ha facoltà.

**B A S A D O N N A .** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, questo disegno di legge relativo all'edilizia per gli istituti di prevenzione e pena è stato portato all'approvazione dell'Assemblea dopo un'ampia e approfondita analisi della Commissione di merito, mentre la legge principale che si propone di integrare, la n. 1133, del 12 dicembre 1971, venne deliberata in Commissione, come anche questo stesso disegno di legge in prima lettura nell'altro ramo del Parlamento. Debbo ritenere che ciò sia stato deciso anche per l'importanza che va assumendo l'argomento al quale il provvedimento si riferisce nell'ambito più vasto delle carenze del sistema penitenziario, quelle carenze che sono a monte, assieme ad altri fatti e circostanze, del fenomeno assai grave ed attuale della ribellione dei detenuti e della evasione dalle carceri.

È noto che il nostro patrimonio edilizio in questo campo è tra i più arretrati d'Europa e non rispetta certamente quelle che sono le esigenze essenziali dell'uomo, tanto che frequentemente i detenuti, anche perché costretti a condizioni incivili di vita, sono spinti alla ribellione. Certo, le evasioni sono dovute a cause diverse e complesse, come gli insufficienti requisiti di sicurezza degli stabilimenti di pena, ma anche alla umana reazione per una vita spesso allucinante ed assurda. La progressiva contrazione della ricettività delle case di pena, ormai del tutto inadeguata al fabbisogno, concorre poi a rendere il disagio ancora più insopportabile e le sofferenze più gravi.

Ora le carenze del patrimonio edilizio carcerario non riguardano soltanto il numero e la ricettività degli istituti, ma anche l'inef-

ficienza e la scarsa funzionalità di questi edifici, anche sul piano della sicurezza. Sono senz'altro spiegabili e da condividere i provvedimenti di liberalizzazione che sono stati adottati, anche se comportano rischi per la collettività, come l'esperienza ha purtroppo dimostrato, ma appunto per questo a maggior ragione è necessario assicurare ai detenuti condizioni più umane di vita e adottare nel contempo validi dispositivi di sicurezza. Un adeguato sviluppo di questo settore costituisce una esigenza ormai non più eludibile, non solo dal punto di vista umano ma anche da quello di una vera giustizia, la quale deve stabilire quali debbono essere le condizioni di vita per tutti coloro che per un periodo più o meno lungo della loro vita sono costretti a vivere lontani dal consorzio umano. È una esigenza tanto più sentita quanto più la civiltà progredisce e più gli uomini reclamano il rispetto per i loro diritti qualunque possa essere la loro colpa.

Come è noto, quando fu varata la precedente legge n. 1133, che il presente decreto intende integrare e che costituisce il primo tentativo di programmazione di edilizia carceraria, risultava che dei 251 fabbricati destinati agli istituti di prevenzione e di pena 177 derivavano dall'adattamento di vecchie fabbriche (prevalentemente castelli e con venti in disuso), 74 risultavano costruiti per questa destinazione, ma anche alcune di queste fabbriche presentavano caratteristiche superate o risultavano inglobate nel centro urbano e quindi ubicate in maniera del tutto irrazionale in rapporto agli obiettivi di sicurezza.

Dai dati forniti dall'onorevole relatore non risulta che la situazione sia sensibilmente cambiata anche perché le modeste risorse della precedente legge sono state utilizzate prevalentemente per adattamenti, ampliamenti, ristrutturazioni, completamenti di istituti iniziati.

Anche con la legge n. 1133, che prevedeva lo stanziamento di 100 miliardi, si è rimasti ad una visione limitata e parziale del problema; mentre due anni prima, come ricorda l'onorevole relatore, era stato prospettato un piano assai più ampio con una spe-

sa doppia che avrebbe potuto incidere in maniera assai diversa sulla situazione.

È apparso presto chiaro come fosse ottimistica una previsione di spesa di 100 miliardi in base ad una più realistica valutazione delle occorrenze, a prescindere dalla svalutazione intervenuta e dalle difficoltà incontrate in sede esecutiva connesse al repertorio delle aree, alla complessità delle procedure e, spesso, alla scarsa efficienza degli organismi tecnici competenti.

Si prevede oggi una spesa di ben 400 miliardi e non certo per una soluzione globale come sarebbe necessario per impostare il problema in maniera razionale ed anche per assicurare agli interventi unicità di indirizzi e quindi caratteristiche similari agli edifici. Le risorse della presente legge verranno utilizzate prevalentemente per la costruzione di nuovi stabilimenti, anche di particolari caratteristiche, per consentire un razionale smistamento dei detenuti, ma occorre ancora rivolgere il massimo interesse anche all'adattamento delle vecchie fabbriche di cui per molto tempo non si potrà fare a meno e che presentano inammissibili carenze. Cito, ad esempio, lo stabilimento di pena di Poggioreale di Napoli dove i servizi igienici presentano carenze assurde e dove in alcuni locali l'aria scende dall'alto attraverso le bocche di lupo secondo criteri ad dirittura medioevali. E purtroppo non è solo questo stabilimento a trovarsi in tali condizioni.

Dirò subito che il nostro atteggiamento nei confronti di questa legge è senz'altro favorevole, anche se costituisce assieme al provvedimento fondamentale solo un primo tentativo di pianificazione del settore ed anche se comprende quel comma primo dell'articolo 6 sul quale sono stati particolarmente rivolti l'attenzione e l'esame della Commissione di merito e dell'onorevole relatore, anche perchè sulla sua correttezza giuridica e costituzionale sussistono dei fondati dubbi.

Gli articoli 3, 4 e 5, modificando ed integrando la precedente legge, dovrebbero assicurare un adeguato snellimento delle procedure di approvazione dei progetti e di avviamento delle opere. Almeno in parte ver-

ra così soddisfatta l'esigenza di affrettare la fase esecutiva quando sono state reperite le aree e sono stati apprestati i progetti, per non pervenire troppo tardi a risultati concreti mentre incalza la richiesta di una maggiore ricettività carceraria.

Per quanto riguarda l'articolo 6, condividendo d'altra parte l'opinione espressa in proposito da altri colleghi della Commissione di merito, si può affermare che questa norma, specie per quanto riguarda il primo comma, non riserva certo un favorevole trattamento ad una categoria pesantemente impegnata in questa operazione e cioè quella degli ingegneri e degli architetti.

Infatti con la legge n. 340 del 1976 venne sancito il principio della inderogabilità per i minimi di tariffa per gli onorari, fissati con la legge 2 marzo 1949, n. 143, ed in tal modo venne equiparato il regime tariffario delle prestazioni tecniche ai principi delle altre professioni, sottraendo i compensi a qualsiasi tipo di patteggiamento.

Con la presente legge, distorcendone completamente il significato, viene stabilito che questa norma è valida solo nel rapporto tra i privati. Non ha avuto luogo, quindi, una interpretazione autentica della legge n. 340 ma praticamente è stata effettuata l'abrogazione della legge stessa. In tal modo una conquista delle categorie tecniche, raggiunta dopo anni di lotta, viene vanificata proprio in occasione di una legge che fa appello a tutto l'impegno di quelle categorie per la migliore realizzazione dei propri fini. Bisogna operare, infatti, in un settore della edilizia che non offre in Italia modelli validi e che quindi richiede studi e ricerche particolarmente approfonditi per soddisfare le esigenze che vanno maturando in questo settore, specie ai fini della garanzia di sicurezza. Molto opportuno deve ritenersi a questo fine l'articolo 9 della legge che destina il 5 per cento delle somme stanziate alla costruzione di un patrimonio di progetti e per avviare procedure di appalto per modelli. A questo proposito l'onorevole relatore accenna alla creazione di un centro studi per la tipizzazione dei progetti al fine di favorire l'impiego dei sistemi costruttivi industrializzati. Sempre a proposito dell'articolo 6 non

incoraggia certo i professionisti più qualificati la rinuncia a posizioni che essi ritenevano acquisite e che invece dovranno abbandonare proprio per le loro prestazioni in un settore specializzato che richiede un particolare impegno. Ovviamente, a maggior ragione, questa norma troverà applicazione in altri settori dell'edilizia pubblica e quindi rimarrà praticamente annullata la conquista consacrata dalla legge n. 340. Il requisito della inderogabilità resta attribuito solo ai compensi relativi ad incarichi commessi da privati che non richiedono un impegno maggiore né le complesse attrezzature che sono indispensabili per lavori di grande rilievo come sono prevalentemente quelli richiesti dagli incarichi pubblici che costituiscono la fonte maggiore di guadagno per i professionisti.

Questa materia ha trovato ampia trattazione nella discussione in Commissione di merito nella quale è stata criticata tra l'altro la inserzione di una norma di portata generale nell'ambito di un provvedimento a carattere parziale ed è stato anche osservato che, se lo Stato vuole riservarsi in materia un trattamento più favorevole, dovrebbe attuarlo più correttamente in sede di revisione delle tariffe professionali. Questi ed altri argomenti del dibattito in Commissione riecheggiano le vibrate proteste degli ordini professionali tecnici pesantemente colpiti nei loro interessi. Questi avrebbero desiderato che tutta la materia degli incarichi professionali della pubblica amministrazione fosse regolata con uno strumento normativo organico come esiste per gli appalti delle opere pubbliche e la realizzazione di opere per conto dello Stato. Sono state formulate anche dagli ordini professionali ipotesi di incostituzionalità sulle quali si è sofferto l'onorevole relatore. Comunque, col parere favorevole all'approvazione dell'articolo 6 espresso dal Governo e confermato dal relatore anche al fine di accelerare l'*iter* della legge, rinunziamo ad avanzare proposte di modifica e malgrado le considerazioni negative espresse in merito restiamo favorevolmente orientati nei confronti di questo provvedimento che si propone di affrettare la soluzione di uno dei più gravi

problemi del momento. (*Applausi dalla destra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Mola. Ne ha facoltà.

**M O L A.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la situazione carceraria del paese, è noto a tutti, è molto preoccupante e per certi aspetti pericolosa ed allarmante specialmente per ciò che riguarda la difesa dell'ordinamento democratico dello Stato e la sicurezza della collettività. Essa richiede, come del resto ha indicato il collega Miroglio, nella sua chiara relazione, un intervento urgente ed efficace anche sul piano dell'edilizia carceraria. Lo stato dell'edilizia carceraria è rimasto pressoché immutato per un intero trentennio, periodo in cui sono stati stanziati soltanto 119 miliardi di cui appena 62 sono stati effettivamente spesi. L'edilizia carceraria è costituita in gran parte da vecchi castelli, conventi e monasteri in disuso — e talvolta si tratta di veri e propri monumenti d'arte, che meglio sarebbe recuperare ad un uso culturale — adattati alla meglio a luoghi di pena. I posti disponibili sono soltanto 27.000, di cui appena 7.000 corrispondenti alla nuova normativa penitenziaria, mentre i detenuti, nonostante la tristemente alta quota di reati impuniti, pari all'86 per cento, sono 33.200.

L'edilizia carceraria è rimasta ferma mentre nel paese si registrava purtroppo uno spaventoso incremento della criminalità. In questa situazione è dunque impossibile garantire condizioni sufficientemente umane, civili e tecniche che facilitino lo sforzo di recupero civile e sociale del condannato, che evitino la promiscuità tra gli adulti e i giovani, tra criminali incalliti e condannati per reati minori, promiscuità che trasforma spesso il carcere in una vera e propria scuola di criminalità, e che consentano di applicare agevolmente quelle misure di sicurezza atte a sventare la facile evasione di cui abbiamo avuto frequenti e clamorosi episodi nel recente passato.

Lo sviluppo di una moderna edilizia carceraria rispondente ai requisiti richiesti dal-

le nuove norme sull'ordinamento penitenziario varate nell'anno 1975 può rappresentare, a mio avviso, una condizione decisiva per la sicurezza delle carceri e per la rieducazione degli internati.

Il disegno di legge n. 702 al nostro esame, che stanzia 400 miliardi da spendere nei prossimi cinque anni nell'edilizia penitenziaria, è senza dubbio un provvedimento necessario. Occorre rilevare con soddisfazione che il disegno di legge n. 702, trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, appare notevolmente migliorato rispetto al testo presentato dal Governo cioè rispetto al disegno di legge n. 1199 della Camera dei deputati.

La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, che ha discusso il disegno di legge in sede deliberante, ha introdotto importanti innovazioni ed integrazioni nel testo governativo, in base alle quali il Governo è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di edilizia carceraria; le regioni, le province e i comuni possono assumere la direzione dei lavori di edilizia penitenziaria, viene precisata, adeguata e snellita la procedura per i pareri dei provveditorati e della commissione ministeriale, anche se quest'ultima appare ancora alquanto pletorica; l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità; vengono, infine, regolate le materie delle rilevazioni geognostiche, della spesa per interventi di manutenzione dovuti ad eventi straordinari e della spesa per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria.

Certo le innovazioni apportate dalla Camera dei deputati non hanno colmato tutte le lacune e superato tutti i limiti dell'originario disegno governativo. Il limite fondamentale, a mio avviso, è che il disegno di legge n. 702 rimane essenzialmente un provvedimento di finanziamento della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, cioè di finanziamento di un vecchio programma più volte riveduto e corretto di edilizia carceraria.

Non è quindi una legge organica di pianificazione, di ristrutturazione e sviluppo dell'edilizia carceraria pienamente corrispondente al fabbisogno attuale, alle nuove nor-

me sull'ordinamento penitenziario della legge di riforma n. 354 del 26 luglio 1975 e non è opportunamente raccordata con le nuove iniziative legislative in corso in materia penale. Ciò vuol dire che l'approvazione del disegno di legge n. 702 potrà apportare indubbiamente un contributo notevole al superamento dell'attuale preoccupante situazione dell'edilizia carceraria, ma lascerà ancora insoluti problemi che Governo e Parlamento dovranno in modo più organico affrontare al più presto.

Desidero, a conclusione del mio intervento, esprimere la mia opinione sull'articolo 6 del disegno di legge al nostro esame riguardante le tariffe degli ingegneri e degli architetti. Anche se questa questione è importante per queste illustri categorie di professionisti, essa rappresenta naturalmente soltanto un aspetto particolare del disegno di legge al nostro esame. Credo che non si possano invocare questioni sul piano costituzionale o della corretta procedura legislativa poichè si tratta di norme di tutela e di regolamentazione dei rapporti tra professionisti ed enti statali o pubblici, rapporti che possono a mio avviso legittimamente essere regolati in modo diverso da come sono regolati i rapporti tra professionisti e privati.

Credo inoltre che ogni categoria di lavoratori o di professionisti possa e debba operare in modo che la disponibilità a compiere i sacrifici necessari al superamento della crisi sia non soltanto conclamata ma anche realmente attuata. Ritengo senz'altro giusto che nel caso di incarico affidato ad un collegio di professionisti il compenso debba essere pari a quello previsto per il singolo con eventuali ragionevoli maggiorazioni.

Debbo però rilevare che la norma in parola — e mi riferisco in modo particolare al primo comma dell'articolo 6 — anche se non può sfuggire la sua natura di norma interpretativa e non abrogativa della legge del 5 maggio 1976, n. 340, viene impropriamente, non felicemente collocata in questa legge. Quindi prenderei volentieri atto dell'eventuale volontà del Governo di presentare al più presto una proposta più organica in materia di compensi professionali per

i rapporti con l'amministrazione dello Stato. Ciò consentirebbe tra l'altro un confronto più disteso e più approfondito con le categorie degli ingegneri e degli architetti sul complesso problema dei rapporti tra professionisti e committente statale e pubblico.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

**G U A R I N O.** Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, è fuor di dubbio che questa sia una legge utile, opportuna, addirittura necessaria. Non discuto circa la sua opportunità, son qui a discutere della sua struttura. Quindi mi permetterò — premesso e non detto tutto ciò che penso di bene in ordine all'opportunità della legge — di esporre alcuni rilievi circa il modo in cui essa è presentata al Parlamento.

Innanzitutto faccio presente che la nostra legge non chiede 400 miliardi allo Stato per attuare un programma nuovo, ma chiede 400 miliardi in sei anni per portare a compimento un programma vecchio, un programma che è stato stabilito da una legge del dicembre 1971. È vero che il Governo ha giustamente fatto rilevare che l'erogazione del dicembre 1971, essendo limitata a soli 100 miliardi, anzichè 200 come richiesto, non ha permesso l'espletamento di tutto il programma che si era previsto, ma è altrettanto vero che nel periodo tra il 1971 e il 1977 è stato solo molto parzialmente portato avanti il programma di costruzioni che era previsto dalla legge del 1971.

Vorrei anche notare che i 400 miliardi che si chiedono ripartiti in sei anni vengono richiesti al prezzo attuale delle cose, al valore attuale della lira. Non è previsto — mentre è prevedibile, purtroppo — l'ulteriore calo del valore della lira, e quindi mi domando se nel 1982, o forse anche prima, non sarà necessaria un'altra legge per chiedere nuovi fondi al fine di portare a termine senza i soliti stabilimenti carcerari. Questa è la mia preoccupazione, che mi porta a chiedermi: d'accordo, ci sono dei ritardi, ci sono degli aumenti di prezzo, ci sono più precisamente delle svalutazioni, ma

chi deve sopportare questi ritardi, questi aumenti, queste svalutazioni? I cittadini onesti che pagano le tasse e che, pagando i tributi dello Stato, le imposte in particolare, contribuiscono alla fornitura dei 400 miliardi per ora richiesti, o non piuttosto i cittadini disonesti, vale a dire, *lucus a non lucendo*, gli interessati alle carceri, nel senso cioè dei detenuti?

A me sembra che il problema che ci si doveva porre, e che ripetutamente è stato sottoposto in particolare all'onorevole Ministro della giustizia, fosse questo: se non fosse stato il caso di porre a carico proprio dei cittadini che violano le leggi penali, con adeguato aumento delle sanzioni pecuniarie, il compito di pagarsi le carceri in cui devono andare. Mi direte: come si fa ad attuare ciò? In modo molto semplice: fin dal luglio dell'anno scorso, con un disegno di legge n. 66, quindi tra i primissimi presentati in questa legislatura, è stato proposto al Parlamento — ed è stata naturalmente chiesta un'adesione del Governo, che per ora non è ancora arrivata — di rivalutare le sanzioni pecuniarie, le quali sono ancora al livello del 1961 (ultima legge di rivalutazione di queste sanzioni), quindi sono arretrate di 15 anni rispetto al valore attuale della lira.

Si può calcolare che se le sanzioni pecuniarie per delitti, per contravvenzioni e per contravvenzioni depenalizzate fossero rivalutate avremmo la moltiplicazione per quattro — mi baso sugli indici ISTAT del costo della vita — delle entrate del Ministero della giustizia, che nel bilancio di quest'anno denuncia 25 miliardi di introiti da sanzioni pecuniarie. Le entrate arriverebbero così a 100 miliardi. Allora, con il semplice sistema di rivalutare le sanzioni pecuniarie si avrebbe la possibilità di finanziare, come sarebbe più corretto, sia in modo diretto che in modo indiretto (facendole cioè affluire comunque alle casse dello Stato), la costruzione di nuovi stabilimenti penali impostaci dal fatto che, purtroppo, tra noi cittadini italiani vi sono molte persone disoneste che bisogna mettere da parte e isolare.

Il disegno di legge n. 66 è stato presentato in Senato, ripeto, già da parecchio tem-

po; già da parecchio tempo è stato chiesto al Governo di appoggiarlo, di manifestare il suo gradimento, la sua simpatia verso l'iniziativa. Ma il Governo non sembra aver voluto aderire, e secondo me questo è stato male anche per un'altra ragione, la quale non sarà una ragione da ministero dei lavori pubblici ma è certamente una ragione da ministero della giustizia. Le sanzioni pecuniarie sono « sanzioni », quindi sono afflittive, determinano un certo sacrificio. Se esse si vanno a svalutare nel corso degli anni, logicamente il sacrificio diminuisce sempre di più. Ad un certo momento diventa conveniente compiere un reato punito mediante sanzione pecunaria. Lo sappiamo tutti: per esempio, lasciare un'automobile in un luogo di sosta vietata costa molto poco, vale la pena di compiere il reato e di andarsene tranquillamente per compere nelle vicinanze. Ecco un motivo di più, un motivo di giustizia, per cui si doveva seguire questa strada.

La strada non è stata seguita, ma io avevo il dovere di denunciare questa manchevolezza, perchè mi voglio augurare che sulla base di questo nuovo modestissimo e subordinatissimo richiamo possa il disegno di legge sulla rivalutazione delle sanzioni pecuniarie essere ripreso in esame, per modo che i 400 miliardi che oggi come oggi sono anticipati dalle casse dello Stato siano recuperati dalle stesse casse dello Stato attraverso la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie.

Mi domando se il denaro richiestoci sia speso bene. Esso, rispondo, non è speso male, perchè indubbiamente è necessario che ci siano i nuovi stabilimenti penali; non si può discutere che siano resi necessari dalla situazione in cui versiamo. Quello che mi colpisce, nell'esaminare il disegno di legge così come ci è pervenuto anche dall'elaborazione della Camera, è che non sia stata sufficientemente curata l'impostazione « tipologica » degli istituti di prevenzione e di pena. Attraverso il disegno di legge risulta che per ogni casa penale che si deve fare è previsto un radicale progetto specifico: ora, un qualche progetto specifico certamente occorre, perchè vi sono situazioni geolo-

giche, ambientali, eccetera, che indubbiamente variano da luogo a luogo, tuttavia esiste una tipologia di base la quale deve essere unitaria per tutte le case penali e deve costituire, se così posso dire, la « sceneggiatura » della legge del 1975. Noi abbiamo approvato una nuova legge penitenziaria la quale, per dirla in termini cinematografici, deve essere « sceneggiata », deve essere portata ad attuazione di sceneggiatura attraverso una progettazione generale, una progettazione tipologica. Sembra di capire che il Ministero dei lavori pubblici a questa sceneggiatura tipologica pensi là dove il 5 per cento dei 400 miliardi che vengono richiesti — non più del 5 per cento per la verità — viene destinato appunto agli studi, ai progetti-tipo e via dicendo. Sembra di capirlo, ma sembra anche di capire che questa sia solo una possibilità che il Ministero dei lavori pubblici prevede, e non sia viceversa la conseguenza di quella che doveva essere una premessa: la premessa cioè che gli stabilimenti di pena debbono avere una certa impostazione-tipo, la quale non può variare dall'uno all'altro stabilimento, e augurabilmente debbono avere una impostazione-tipo per cui non vi siano uscite di sicurezza o uscite di comodo, per cui cioè sia particolarmente ostacolata l'evasione degli ospiti di queste istituzioni.

Mi sia concesso di dire ancora che probabilmente l'esame del disegno di legge espone ad ulteriori critiche per quanto riguarda le procedure per la costruzione dei nuovi stabilimenti carcerari. Sono delle procedure in parte molto complesse previste dall'articolo 2. È prevista una supercommissione che è strapiena di componenti; mancano soltanto l'antropologo culturale e il capobigliettario dell'azienda tranviaria, ma poi c'è di tutto: finanche psicologi, sociologi e via discorrendo. Ma fortunatamente questa supercommissione non ha una funzione molto importante: la sua è una funzione di sorveglianza generale, di espressione generale di parere. Viceversa, per ciò che riguarda il comitato tecnico previsto dall'articolo 5, questo, come noi sappiamo in base alle leggi precedenti, ha una funzione determinante. Il suo parere obbligatorio, entro cer-

ti limiti, è vincolante. E allora, siccome i comitati tecnici hanno dimostrato di non lavorare con facilità, di essere attardati da notevoli assenze, ecco che — a mio parere inopportunamente — si propone l'introduzione di questa modifica: le adunanze dei comitati saranno valide con la presenza di un terzo dei membri e i pareri espressi in adunanza saranno validi con la maggioranza dei membri presenti. Con questo sistema si svaluta enormemente l'importanza del comitato. Il comitato cioè poteva essere ridotto nei suoi componenti, ma se si vogliono mantenere i numerosi componenti di esso è inopportuno chiedere che ci si accontenti del terzo dei membri perché siano valide le sue delibere, perché vengono a diminuire le garanzie che esso può darci.

Tocchiamo ora un ultimo punto, che è già stato trattato da coloro che mi hanno preceduto. L'articolo 6, nel primo comma, emette una interpretazione della legge 5 maggio 1976, che era una legge con un articolo unico, stabilendo che questa legge, relativa agli onorari degli ingegneri e architetti, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati. In altri termini, per quanto riguarda ingegneri e architetti, solo per i rapporti intercorrenti tra privati i minimi degli onorari sono indrogabili mentre per i rapporti intercorrenti non solo con il Ministero dei lavori pubblici, ma con tutte le amministrazioni dello Stato — questa è l'interpretazione indiscutibile dell'articolo 6 della legge — essi possono non essere rispettati, cioè sono dergabili.

Ebbene, sappiamo tutti che il Consiglio nazionale degli ingegneri e degli architetti si è fortemente rizzelato per questa norma interpretativa. Non ho particolari vincoli di amicizia verso la categoria degli ingegneri e degli architetti, ma quando uno ha ragione, bisogna dargli ragione. A me sembra che la reazione del Consiglio sia fondata: hanno perfettamente ragione gli ingegneri e gli architetti, e nella sua obiettività lo ha ammesso anche il relatore il quale ha rivelato che grandi perplessità vi sono state in Commissione a proposito di questo articolo 6. Si è discusso ampiamente intorno all'incostituzionalità del primo comma dell'ar-

ticolo 6, ma ha prevalso in Commissione una considerazione di opportunità: « per non ritardare l'iter della legge » si è deciso di lasciare anche il primo comma dell'articolo 6.

Vorrei rilevare che indubbiamente sussistono, rispetto all'articolo 6, possibili questioni di incostituzionalità per frizione con i principi stabiliti dall'articolo 36 della Costituzione. Aggiungo che non è sicuro che il primo comma dell'articolo 6 sia costituzionale. Il dubbio non è infondato, può essere avanzato, anzi sicuramente sarà dichiarato non manifestamente infondato da qualche giurisdizione di merito.

Mi è stato replicato altre volte, a proposito di dubbi di costituzionalità di cui parlavo in quest'Aula, che il dubbio di costituzionalità non deve trattenere il legislatore. Ho, a mia volta, i miei dubbi su questo modo di ragionare, perché ritengo che il legislatore, essendo in grado di superare le eventuali difficoltà prima che queste si presentino, deve con le sue leggi comportarsi un po' come Cesare si comportava con sua moglie: Cesare, per il solo sospetto che la moglie fosse adultera, la ripudiò. Voi direte — perchè tutti sapete la storia, che sta al di sotto del noto episodio — che Cesare ripudiò la moglie per liberarsene, mentre il Ministro non vuole liberarsi di questa legge, siamo d'accordo, e in questo non assomiglia a Cesare. Ma, insomma, adottiamo la soluzione formale che sta al di sopra delle motivazioni intime di Cesare: come di fronte al dubbio di adulterio la moglie fu ripudiata da Cesare, così di fronte al pericolo di adulterio costituzionale il legislatore dovrà ripudiare una norma che si presta ad essere, per la verità, fortemente criticata.

Un'altra ragione per cui il Governo farebbe bene — e non abbiamo presentato emendamenti, sia chiaro, perchè vogliamo solo rimetterci all'iniziativa del Governo — a ritirare il primo comma dell'articolo 6, sia pure per rinviare la questione ad altra legge più generale, è questa. In base alla legge di Gresham, per cui la moneta cattiva scaccia la moneta buona, il giorno in cui avremo ammesso che gli appalti per case di pena e per opere pubbliche in linea generale possano essere concessi a professioni-

s:i che si accontentino di compensi inferiori ai minimi, evidentemente ci troveremo di fronte a personaggi che non avranno quelle possibilità di guadagno che hanno gli altri ingegneri e architetti, ragion per cui si tratterà probabilmente di ingegneri e architetti di minore importanza, di minore capacità, cioè si tratterà di moneta cattiva. La moneta cattiva scacerà quella buona. Sortiranno delle buone case di pena lo stesso, perchè lo stellone d'Italia a questo serve; sortiranno palazzi di giustizia splendidi a vedersi, sortiranno fastose opere pubbliche (ricordate che l'articolo 6, primo comma, riguarda tutto, e non solo le case di pena), ma la possibilità che le opere non siano ben fatte sostanzialmente e concretamente è ovvia. Quindi non è solo per il motivo di incostituzionalità che mi permetterei di suggerire di ritirare il primo comma dell'articolo 6, ma è soprattutto per il motivo di opportunità, anzi di inopportunità, che suggerirei questa eliminazione, anche tenuto conto che il primo comma dell'articolo 6 è stato inserito in questa legge in una maniera non dico furtiva — perchè non c'è nulla di furtivo nel comportamento del Governo — ma improvvisa, imprevista, tortuosa, sì che probabilmente neanche altre amministrazioni pubbliche sanno già che esiste — se questa legge verrà approvata integralmente — la possibilità di andare al di sotto dei minimi stabiliti per le categorie professionali.

Questi i sommessi rilievi che mi permettono di prospettare all'Assemblea e al Governo. Il Gruppo di cui faccio parte, quello della sinistra indipendente, mi ha incaricato di annunciare in ogni caso la sua astensione nei confronti — lo dico sin da adesso, per evitare di dirlo dopo — della legge. Una astensione che sarà di tutti noi meno uno perchè, se non sarà ritirato il primo comma dell'articolo 6, io voterò contro il testo in esame.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

**B A U S I .** Signor Presidente, signori colleghi, il provvedimento che è sottoposto al nostro esame riteniamo rivesta un carat-

tere particolarmente importante per una serie di motivi, dei quali alcuni hanno valore preminente. Il primo motivo è quello di ridare capacità di intervento ad un settore particolarmente delicato della nostra attuale vita nazionale, qual è quello dell'edilizia carceraria. Credo che sarebbe inutile richiamare all'Assemblea quelle che sono le preoccupazioni che avvertiamo tutti vivissime per quanto accade nella realtà della situazione carceraria nel nostro paese.

Credo che non sarebbe esatto il tacere alcune altre circostanze che sono da collegare alla situazione carceraria, addebitando tutto agli aspetti edilizi. Per quanto sta accadendo nel mondo carcerario ci sono anche altre origini: per un verso, non possiamo ignorare, ad esempio, gli elementi che si riferiscono allo svolgimento della attività giudiziaria. La insofferenza determinata da periodi, spesso molto lunghi, di detenzione in attesa di giudizio è fonte principale di quelle conseguenze che tutti abbiamo chiarissime dinanzi alla nostra mente, di quei movimenti anche criminali che turbano profondamente la vita carceraria proprio per le inquietudini che si collegano a quelle situazioni. Per altro verso, però, non c'è dubbio che il cattivo funzionamento non è determinato soltanto dalla non soddisfacente attività giudiziaria, ma è anche collegato a situazioni dell'edilizia carceraria assolutamente non rispondenti alle esigenze attuali.

Pertanto l'accoglienza non può essere che positiva verso una disposizione di legge (come quella che è oggi al nostro esame) che prevede da una parte il sensibile aumento delle disponibilità finanziarie per l'edilizia carceraria e dall'altra un auspicato snellimento delle procedure tale da consentire che gli interventi programmati abbiano una capacità di attuazione rapida e non avvenga che, durante lo svolgimento dello stesso procedimento in ordine al quale si possono realizzare, siano via via resi inutili dalle variazioni dei costi, dalla svalutazione monetaria, quindi da tutta quella serie di circostanze esterne che vanificano la tempestività di un intervento.

C'è chi ha osservato — ed i colleghi che con me hanno assistito alla discussione che ha avuto luogo anche nella competente Commissione se ne ricordano — che forse la composizione della commissione prevista dall'articolo 3 è ancora oggi pesante e può presentare alcune difficoltà anche in relazione alla capacità della commissione stessa di intervento rapido. Non dimentichiamoci, però, che ciascuno di coloro che sono chiamati a far parte della commissione di cui all'articolo 3 ha un suo titolo particolare, ha una specializzazione che è sicuramente collegata al tipo di edificio che deve essere realizzato.

Ci sembra poi che il provvedimento che viene sostanzialmente per un verso confermato e per altro verso con aspetto innovativo introdotto in questa legge, cioè quello di attribuire alla scelta dell'area da parte della commissione anche validità di variante per i piani regolatori generali, possa consentire un'abbreviazione notevole dei tempi necessari per la realizzazione delle opere e con questo, quindi, rendere sensibilmente accelerato il relativo procedimento.

Le discussioni si sono appuntate — ed ho ascoltato con interesse anche l'intervento del collega Guarino — sul contenuto dell'articolo 6 della legge. Non credo si debba dare a questo articolo molta più importanza rispetto a quella che lo stesso articolo deve avere. Ritengo che non ci sia dubbio sul fatto che sia necessario rivedere l'intero problema delle tariffe professionali ed in particolare delle tariffe professionali tecniche per quanto concerne gli interventi di carattere pubblico, con *équipes* di più professionisti.

Il collega Guarino ha posto un interrogativo in relazione alla pertinenza di questa disposizione nell'ambito di questo provvedimento di legge. Infatti attraverso un provvedimento che ha un oggetto particolare si va ad affrontare un problema di carattere generale e diverso. Ciò potrebbe presentare anche qualche aspetto di scorrettezza legislativa, perché ogni legge deve avere un suo scopo, una sua finalità, e non deviare il proprio contenuto per raggiungere scopi ed intendimenti diversi. Ma, oltre a ciò, ci sono

anche le preoccupazioni di fondatezza costituzionale alle quali faceva riferimento poco fa il collega Guarino e che credo siano pienamente da condividere, tanto che da più parti si è avvertita la necessità di arrivare ad una modifica del disegno di legge. Non so se sarà possibile, attraverso una iniziativa dello stesso Governo oppure attraverso una iniziativa dello stesso relatore, fare in modo che il primo comma dell'articolo 6 possa essere soppresso e di conseguenza che l'articolo 6 possa venire riordinato in relazione alla soppressione di tale comma, senza con questo voler dire se detto comma sia sbagliato o meno.

Noi diciamo: è opportuno che il problema venga affrontato nella sua interezza, nella sua sede propria che è quella di approvazione delle nuove tariffe, dopo aver ascoltato le categorie interessate e per esse gli organi professionali. Ed allora domando nuovamente se non possa essere opportuno togliere una doppia ombra che potrebbe cadere su questa legge: la prima, di avere usato una legge come strumento per raggiungere dei risultati diversi da quelli propri; la seconda, della possibile incostituzionalità almeno del primo comma dell'articolo 6. Per togliere tali dubbi può essere sufficiente la soppressione del primo comma dell'articolo 6: ciò consentirebbe di riprendere un colloquio di carattere generale con una categoria benemerita, come sicuramente lo è quella degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici. Poter aprire anche con loro una conversazione, un colloquio, un incontro eviterebbe che modificazioni di norme che riguardano le loro prestazioni professionali possano avvenire improvvisamente e confermerebbe la opportunità che esse siano il frutto di un ragionamento e di una considerazione quanto più approfondita e quanto più convinta possibile.

Signor Presidente, le indicazioni generali in merito a questo disegno di legge non possono (indipendentemente dalle considerazioni che coinvolgono l'articolo 6) che essere largamente positive, accompagnandole con l'auspicio che non soltanto la legge possa trovare, come ormai sembra certo, una rapi-

da e conclusiva approvazione, ma anche che, una volta approvata la legge, la fase operativa possa iniziare con assoluta rapidità, consentendo il soddisfacimento delle esigenze urgenti e gravissime che il problema dell'edilizia carceraria comporta nel nostro paese. Quindi questo mio intervento, che vuole richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul contenuto dell'articolo 6 per i motivi che ho detto prima, vuole essere anche un invito all'Assemblea ad esprimere, per il resto, il proprio parere favorevole sul contenuto generale della legge per quanto di positivo essa rappresenta in un settore delicatissimo qual è quello in discussione.

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Rufino. Non essendo presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

**M I R O G L I O , relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, come era agevolmente prevedibile, anche in quest'Aula vi è stata unanimità di consensi circa la necessità che questo provvedimento sia varato il più sollecitamente possibile. Ringrazio i colleghi che sono intervenuti dando un notevole apporto di esperienza sul tema in discussione. Come è stato possibile rilevare, il punto oggetto di maggiore discussione e direi quasi di diversificazione di vedute, come d'altra parte si era già rilevato in Commissione, è il famoso articolo 6, soprattutto nel primo comma che viene ad abrogare praticamente l'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 340.

Il senatore Guarino, certo molto più esperto del relatore in materia costituzionale, ha parlato di pericoli di incostituzionalità del provvedimento. D'altra parte è stato sostenuto in più sedi (nella Commissione lavori pubblici della Camera e nella Commissione lavori pubblici del Senato da parte del rappresentante del Governo) che il modificare questo articolo 6 verrebbe a compromettere anche posizioni precedentemente assunte e dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero dei lavori pubblici.

A questo punto, l'unica soluzione che mi rimane possibile è quella di rimettermi al giudizio dell'Assemblea; in fondo sono state avanzate delle perplessità da tutti gli oratori. Anche se è tutt'altro che certo il *punctum dolens*, che è stato chiamato addirittura « adulterio costituzionale » — sottolineo questa dizione non per polemica — penso che in questo caso, per ragioni di brevità, a meno che il Governo non abbia da fornire chiarimenti, il relatore non debba far altro che rimettersi all'Assemblea.

**P R E S I D E N T E.** Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

\* **G U L L O T T I , ministro dei lavori pubblici.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, sàrò anch'io brevissimo, come lo sono stati tutti gli oratori intervenuti ed il relatore nella sua replica. Anche se qualcosa ci sarebbe da dire, le finalità del disegno di legge sono così chiare che non è necessaria una lunga e approfondita illustrazione.

Sono state avanzate alcune perplessità, ma vorrei far osservare anche al senatore Mola che noi non intendevamo con questo disegno di legge mirare all'intera ristrutturazione del sistema; anzi il fatto che siano state previste alcune somme per poter tipizzare ed anche sperimentare alcune soluzioni più moderne, più adeguate e più consona alle nuove direttive del sistema di detenzione carceraria nel nostro paese dimostra proprio questa volontà. Si è trattato soltanto di un rifinanziamento urgente per una iniziativa che rappresenta la volontà di cominciare a risolvere uno dei problemi più difficili del nostro tempo.

Dai senatori Mola, Guarino e Bausi è stato sollevato il problema dell'articolo 6. Voglio far presente in particolare al senatore Guarino che questo articolo 6 non era contenuto nel disegno di legge presentato dal Governo, ma è stato aggiunto in sede legislativa dalla Commissione parlamentare della Camera.

**M I N G O Z Z I .** D'accordo il Governo però!

**G U L L O T T I**, *ministro dei lavori pubblici*. Il rappresentante del Governo non si è opposto: ha dichiarato il suo consenso ad un'interpretazione della legge n. 340. Personalmente non riesco ad essere così solida- le da non esprimere il mio stupore per il collocamento di questa norma, interpretati- va o meno che sia. Francamente non mi pare che sia stata collocata nel punto giusto, anche se la cancellazione del primo comma diventa un'altra interpretazione della *vexata quaestio* — ma credo che il professor Guarino possa garantire che non è così — della interpretazione della 340. Io credo che la so- luzione — ed è chiaro che questo lo dico a carico del Governo — vada trovata nella pre- sentazione di una norma per la definizione dei diritti delle categorie professionali. Cre- do che questo sia il sistema per ovviare.

Comunque, visto che non si tratta di una norma del Governo, visto che è passata cre- do all'unanimità — non lo so esattamente; comunque il collega Padula era presente in Commissione, io no — alla Camera, avendo io espresso la mia perplessità su di essa, non posso fare altro che rimettermi all'Assem- blea del Senato perchè decida quanto crede opportuno anche agli effetti dell'articolo 6.

Signor Presidente, mantenendo l'impegno di non parlare a lungo, dichiaro di non avere nient'altro da aggiungere.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

**V I G N O L O**, *segretario*:

#### Art. 1.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, è au- mentato di lire 400 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1977; lire 70 miliardi nell'anno 1978; lire 80 mi- liardi nell'anno 1979; lire 80 miliardi nel- l'anno 1980; lire 80 miliardi nell'anno 1981 e lire 60 miliardi nell'anno 1982.

(È approvato).

#### Art. 2.

Per la direzione dei lavori di costruzione, completamento e adattamento degli edifici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicem- bre 1971, n. 1133, i competenti organi del Ministero dei lavori pubblici possono avva- lersi degli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni. È autorizzata la sti- pulazione di apposite convenzioni tra gli organi statali e gli enti territoriali predetti, nelle quali sia prevista la somma che sarà riconosciuta all'ente a titolo di rimborso spese.

La spesa derivante dall'applicazione del comma precedente graverà sui fondi stan- ziati con l'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 3.

I progetti di massima per la costruzione, l'adattamento e il completamento degli edi- fici indicati nell'articolo 1 della legge 12 dicem- bre 1971, n. 1133, debbono riportare il parere favorevole di una Commissione no- minata dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giusti- zia e costituita da:

il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o un presidente di sezione, che la presiede;

un Consigliere di Stato;

quattro membri tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici o un suo delegato;

il direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici o un suo dele- gato;

il direttore generale degli istituti di pre- venzione e pena del Ministero di grazia e giustizia o un suo delegato;

due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;

uno psicologo, un educatore penitenzia- rio, un sociologo, un criminologo e un di- rettore di un istituto penitenziario designati

dal Ministero di grazia e giustizia. La Commissione ha sede presso la Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici, che provvederà ai servizi di segreteria. Alle riunioni della Commissione sono invitati un rappresentante della regione e uno del comune interessati.

Il parere della Commissione prevista dal comma precedente sostituisce ogni altro parere, fermo restando che il voto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena o del suo delegato è vincolante per quanto attiene alla speciale tecnica penitenziaria.

I progetti esecutivi concernenti i lavori di cui al primo comma, nonchè i progetti di variante che non importino modificazioni sostanziali, sono approvati dai Provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio, previo parere del Comitato tecnico amministrativo, integrato dal procuratore generale della Repubblica competente per territorio o da un suo delegato e da due esperti designati dal Ministero di grazia e giustizia.

I Provveditori alle opere pubbliche sono altresì competenti per l'approvazione dei contratti e per la gestione dei lavori.

Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 e l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere stesse.

(È approvato).

#### Art. 5.

I membri del Comitato tecnico amministrativo presso i Provveditorati alle opere pubbliche, indicati ai numeri 6, 10, 11 e 12 del secondo comma nonchè al terzo e quarto comma dell'articolo 5 del decreto legislativo

27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, possono essere sostituiti da loro delegati.

Il settimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, così come sostituito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, è sostituito dal seguente:

« Le adunanze dei Comitati sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri sono validi quando siano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla adunanza ».

I Comitati tecnico amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche devono emettere i pareri prescritti sui progetti e sui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche nel termine di trenta giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta di parere. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In mancanza dell'emissione del parere nel termine indicato nel precedente comma, il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di avocare il procedimento; in tal caso il parere viene espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed i provvedimenti conseguenti possono essere emanati dagli organi centrali del Ministero.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340, deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati.

Nel caso che l'incarico di progettazione sia conferito dallo Stato o da un altro ente pubblico a più professionisti per una stessa opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo spettante non può essere superiore a quello previsto ai sensi della tariffa professionale, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, il compenso previsto nel comma precedente può essere maggiorato per non più del 20 per cento; tale maggiorazione compete al professionista capogruppo.

Per gli incarichi previsti dal secondo comma, le spese riconoscibili ai sensi della tariffa professionale vanno corrisposte unicamente sulla base della documentazione fornita dal professionista, con esclusione di qualsiasi liquidazione forfettaria.

Le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo si applicano anche alle convenzioni già stipulate, per le prestazioni parziali non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge.

**C I F A R E L L I.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**C I F A R E L L I.** Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà telegrafica. Capita a noi, che facciamo parte di Gruppi non troppo numerosi, di dover essere ora qua e ora là e quindi non ho potuto partecipare alla discussione generale su questo disegno di legge nè ho potuto ascoltare le argomentazioni svolte, proprio su questo punto, dall'egregio collega Guarino. Dirò pertanto quello che sento, cioè giustificherò il voto contrario della mia parte politica a questo articolo 6 che noi riteniamo assurdo e incostituzionale. Innanzitutto il Ministro ha separato le responsabilità del Governo al riguardo affermando che questa norma non si trovava nel provvedimento originario e che è stata introdotta in Commissione in sede deliberante alla Camera.

Per quanto riguarda noi, riteniamo che nella specie ci sia un'incostituzionalità manifesta poichè evidentemente per un certo tipo di opere e per un certo tipo di rapporti si modifica la tariffa mentre per altri tipi di opere e per altri tipi di rapporti questo non accade. Ora è evidente che le tariffe professionali che hanno un carattere cogente, che sono dei minimi, che comun-

que sono una sistemazione di tutta una categoria non possono essere trasformate per settori o modificate creando delle sperequazioni: il professionista che si occupa di questa edilizia avrà una certa tariffa professionale; il professionista che si occupa sempre dell'edilizia, se si tratterà di un'opera pubblica di un altro Ministero o di un altro settore godrà invece di un'altra tariffa; questa mi pare che sia una ragione di evidente contrasto con quei principi di uguaglianza che sono alla base della nostra Carta costituzionale.

Questa è una maniera di legiferare contro la quale la critica dei repubblicani è fermissima, perchè si tratta di una maniera di legiferare epicratica, incoerente, mediante la quale le leggi diventano delle « salsicce » nelle quali ora si mette un pezzo di carne, ora un granello di pepe ed ora un pezzo di chissà quale altra sostanza, speriamo mange-reccia.

Credo siano poi pervenute a tutti le proteste di tutti i colleghi degli ordini degli ingegneri e degli architetti d'Italia: siamo in un'epoca in cui ci riempiamo la bocca di parole come consenso, partecipazione, comprensione; ebbene, perlomeno queste categorie andavano sentite e non dovevano vedersi arrivare tra capo e collo una norma di questo genere. Si tratta di una categoria che non può riempire le piazze e, grazie a Dio, non trascende ad atti di violenza, ma non per questo si tratta di cittadini di seconda specie o che non siano e non debbano essere protetti da un sistema giuridico rispettabile. Ecco le ragioni del voto contrario all'articolo 6 di questo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Procediamo alla votazione dell'articolo 6.

**B A U S I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**B A U S I.** Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione per parti separate dell'articolo 6, votando prima il primo comma e poi i successivi.

M I R O G L I O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I R O G L I O , *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea per questa votazione. Non sono d'accordo con il collega Cifarelli perché il problema non è da porre nei termini da lui espressi: ossia incarichi di serie A e incarichi di serie B. Non trovo strano che lo Stato si riservi la possibilità di stabilire, per le prestazioni effettuate per conto dello stesso, di fruire di tariffe agevolate; non penso che questo possa costituire un grosso scandalo anche perché nella stesura di un nuovo testo predisposto recentemente, nell'ottobre-novembre scorso, d'accordo con il consiglio nazionale degli ingegneri e con il consiglio nazionale degli architetti, già passato anche al vaglio dell'assemblea generale del consiglio superiore dei lavori pubblici, è previsto, nel caso di incarichi a più professionisti, che si riuniscano in collegio: salvo le deroghe o riduzioni riguardanti speciali norme di legge o regolamenti concernenti lo Stato o enti pubblici. Ho sottomano questa bozza e pertanto la cosa non è giusto porla in questi termini.

Vi è una questione di metodologia; queste decisioni sono state assunte, non è stata sentita la categoria interessata e vi è un discorso metodologico che abbiamo già fatto più volte. Mi permetto solo di ricondurre nella giusta portata l'insieme delle considerazioni che hanno spinto i colleghi della Camera ad adottare questo provvedimento.

G U L L O T T I , *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* G U L L O T T I , *ministro dei lavori pubblici*. Coerentemente a quanto detto, anche se il problema è giuridicamente complesso, mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza intende precisare che la richiesta del senatore Bausi è stata avan-

zata quando ormai si era in sede di votazione dell'intero articolo 6, al quale non era stato presentato alcun emendamento. Pertanto la richiesta stessa non può essere ammessa.

Metto pertanto ai voti l'articolo 6. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

B A S A D O N N A . Chiedo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova. Chi non approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

V E N A N Z E T T I , *segretario*:

Art. 7.

Le rilevazioni geognostiche possono essere compiute direttamente dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici e all'impegno della relativa spesa, a valere sui fondi previsti dalla presente legge, si potrà procedere dopo la scelta dell'area e anche anteriormente all'approvazione del progetto.

*(È approvato).*

Art. 8.

Una quota non superiore al 2 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è posta a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per interventi di manutenzione, richiesti dal Ministero di grazia e giustizia, indispensabili e giustificati da fatti od eventi straordinari.

*(È approvato).*

Art. 9.

Una quota non superiore al 5 per cento dei fondi stanziati con la presente legge è riservata per compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia penitenziaria, di

progettazione e di tipizzazione, anche al fine di costituire un patrimonio progetti e per avviare procedure di appalto per modelli, con particolare riguardo alla edilizia industrializzata e per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria sperimentale. L'utilizzazione di tali fondi è affidata al Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Art. 10.

Il Ministro di grazia e giustizia è tenuto a riferire annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma dei lavori da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133 e della presente legge, nonchè sui criteri seguiti in ordine alla priorità di attuazione dei lavori stessi.

(È approvato).

Art. 11.

All'onere di lire 30 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

MINGOZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente. Ne ha facoltà.

MINGOZZI. Prendo la parola solo per dichiarare a nome del Gruppo comunista, in rapporto alle argomentazioni già svolte dal collega Mola, l'astensione del Gruppo stesso.

CIFARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente. Ne ha facoltà.

CIFARELLI. Signor Presidente, altrettanto telegraficamente dichiaro che il Gruppo repubblicano voterà contro il disegno di legge.

RUFINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente. Ne ha facoltà.

RUFINO. A nome del Gruppo socialista, dichiaro la nostra astensione.

Presidente. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni » (720) (Testo unificato di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri; Bardelli ed altri) (Approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati)**

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per il finanziamento della attività agricola nelle regioni », nel testo unificato di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Bonomi, Micheli, Tantalo, Andreoni, Castellucci, Zurlo e Bortolani; Bardelli, Reichlin, Bonifazi, Esposto, Giannini, Amici, Branciforti Rosanna, Cocco Maria, Dulbecco Gatti, Ianni, Lamanna, Martino, Petrella, Spataro e

Terraroli, già approvato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati.

In attesa che sia presente il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il cui arrivo è stato preannunciato, sospendo brevemente la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,30).*

### Presidenza del vice presidente CARRARO

**P R E S I D E N T E.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bonino. Ne ha facoltà.

**B O N I N O.** Le faccio osservare, signor Presidente, che manca il relatore; comunque, se il Ministro ne fa a meno, ne faccio a meno anch'io.

**P R E S I D E N T E.** Mi rrimetto a lei, senatore Bonino.

**B O N I N O.** Non voglio far perdere tempo né al Senato, né al ministro Marcora che è arrivato da pochi minuti, per cui inizio subito.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la relazione del senatore Colleselli — e mi spiace che non sia presente — in Commissione è stata una delle più ampie e meditate che ho avuto agio di apprezzare. Ho visto che, purtroppo, la relazione scritta è stata molto contenuta per ragioni di tempo e di spazio. È una relazione che merita riconoscimento, per la luce con la quale ha illustrato il disegno di legge n. 720, « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle regioni ». La stessa ci consente di fare una disamina obiettiva della legge che dovrà collegare il passato alla nuova programmazione agricola. Anche questa legge giunge in ritardo; e vediamo le cause. Esse sono spiegabili per le preoccupazioni del Gover-

no che impiega troppo tempo ed è costretto a spendere centinaia di miliardi per tamponare le frane che si sono aperte nel settore industriale, specie nelle aziende a partecipazione statale, molte delle quali create purtroppo per assorbire l'esodo tumultuoso dei braccianti dalle campagne alle città, e altre per sostenere iniziative create con finanziamento pubblico, che spesso ha superato il valore reale dell'investimento effettuato negli impianti; industrie che hanno risentito per ragioni politiche della smisurata dilatazione degli organici e delle conseguenze della riduzione delle ore di lavoro rispetto alla media europea, dell'assenteismo cronico, della cassa integrazione che ha offerto a larghe masse operaie una polizza di assicurazione contro la disoccupazione e una copertura a chi non intende ancora, malgrado la crisi, fare interamente il proprio dovere.

Si può affermare — e questa è una buona occasione — che sono stati messi a dirigere quelle aziende degli inetti, incapaci di imbrogliare, per la complicità e spesso per la pressione dei sindacati, quelle frange di maestranze che hanno ridotto le aziende ai risultati tipo Alfa-Sud e Alitalia, mentre aziende similari come la Swiss-Air e la Lufthansa presentano bilanci largamente attivi. Sperpero di denaro pubblico, come nel centro siderurgico di Gioia Tauro, annunziato, programmato, contestato, ridimensionato, servito solo, per ora, a distruggere splendidi agrumeti: si parla di 600 ettari espropria-

ti a prezzi enormi per tacitare le proteste degli agricoltori, per ragioni elettorali, per dare spazio a quelle opere in cui la mafia calabrese ha avuto buon gioco per dividerci appalti di sbancamenti e trasporti, opere che hanno distrutto ricchezze agricole senza creare stabili posti di lavoro; opere il cui costo ha già superato, malgrado che anche ieri il presidente del consorzio industriale di Reggio Calabria l'abbia smentito, 230 miliardi mettendo per di più in serie difficoltà quelle forze politiche che lo avevano con tanta leggerezza progettato, nel tentativo di soffocare allora le proteste di Reggio Calabria.

Questo ritardo è la conseguenza di una politica economica che dal dopoguerra è stata orientata a favorire in Italia solo un forte sviluppo industriale, senza tener conto delle effettive possibilità del mercato interno e internazionale e senza tener presente l'indispensabile maggior sviluppo dell'agricoltura, che avrebbe dovuto realizzarsi in rapporto all'aumento della popolazione del paese e dimenticando che la decadenza dell'agricoltura, trascurata nei finanziamenti, negli incentivi, nella disparità di trattamento pensionistico, avrebbe finito con lo avere disastrose conseguenze agli effetti della nostra bilancia commerciale.

Nell'anno in corso, onorevole Marcora, e nel 1978 subiremo un'impensata mazzata per dover importare 25 milioni di quintali di grano con una spesa di oltre 350 miliardi, spesa che non era prevista e che andrà a sommarsi al *deficit*-carne, al *deficit*-mais e a tutte quelle materie prime che sono indispensabili perché componenti dirette o indirette dell'alimentazione del popolo italiano.

Non solo non è stato dato all'agricoltura quel sostegno che sarebbe stato logico fornirle a somiglianza di quanto hanno fatto nel dopoguerra i governi della Francia, del Belgio e dell'Olanda, ma è mancato anche un approssimativo inventario delle nostre risorse alimentari, inventario estremamente complesso e difficile; è mancata, inoltre, qualsiasi programmazione per eliminare anche grosso modo gli « esuberi », sostituerdoli con quegli altri prodotti di base di facile e lunga conservazione.

Si è corso ai ripari tardivamente, più per disposizioni della CEE che per iniziative autonome, ponendo un freno alla viticoltura ed ora si vuole provvedere per analoghe pressioni alla distruzione di frutteti di mele e di pere, constatandone l'eccessiva produzione rispetto ai consumi interni.

Oggi il Governo tende a recuperare il tempo perduto, le occasioni perse proprio perché mancava dei mezzi finanziari che sono serviti ad otturare prevalentemente le falde dell'industria. Ecco perchè il piano studiato da lei, onorevole Ministro, ha segnato per tanto tempo il passo ed ha incontrato tanti ostacoli! Il famoso quadrifoglio, previsto dall'apposito disegno di legge e comprendente il comparto della zootecnia, dell'ortofrutticola, della forestazione e dell'irrigazione, deve essere ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Non vorrei che questo facesse, onorevoli colleghi, la fine del quadrifoglio, quel famoso quadrifoglio che cercavamo quando eravamo giovani nei prati e che finivamo poi per mettere nel diario dei ricordi sentimentali e qualche volta nello stesso libro da messa. Non vorrei cioè che si perdesse nei meandri delle Commissioni e, in attesa di tempi migliori, nel suo cassetto ministeriale.

Ecco perchè questa legge-ponte d'iniziativa parlamentare, anche se il finanziamento assicurato si limita al 1977, è indispensabile pure se sulla stessa sono state avanzate riserve e perplessità da parte del Governo in Commissione e dallo stesso Sottosegretario, ripetendo al Senato le stesse riserve avanzate nella Commissione agricoltura della Camera dei deputati, quasi che il Governo — ed io non penso che questa sia la realtà — temesse che l'attuale testo della legge 720 potesse sovrapporsi ai finanziamenti ed ai provvedimenti tra di loro mal conciliabili, minacciando di distorcerli in un secondo tempo una linea di politica agraria che si vuol ricondurre, quanto più possibile, ad una razionalità che dovrebbe trovare il suo concreto avvio programmatico con lo schema di legge-quadro 1174, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Non v'è dubbio che, mancando nella legge 720 la copertura finanziaria richiesta dall'in-

tervento pluriennale, si ravvisi l'opportunità, una volta che è garantito il finanziamento per il 1977, di cercare la copertura per gli interventi previsti dall'articolo 1 del disegno di legge per il 1978, 1979, 1980 e 1981 per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei programmi d'intervento nel settore agricolo, con le particolarità previste dallo stesso articolo, al quale non reputo richiamarmi in questo intervento tanto sono evidenti le finalità previste.

Merita particolare riconoscimento lo snellimento generale di tutte le procedure che dovrebbero con l'articolo 11 dare la possibilità alla legge di essere operante forse anche prima della fine del corrente esercizio, evitando così il formarsi di residui passivi a breve scadenza. Forse il contenuto dell'articolo 7 che ha finalità più di conservazione che di produzione per quanto riguarda il riconoscimento di contributi a favore dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo, del Parco dello Stelvio, poteva formare oggetto di altro disegno di legge e si ha l'impressione che ai proponenti sia sembrata questa una buona occasione per risolvere il problema. C'è una parte della legge e precisamente l'articolo 4 che solleva qualche perplessità e qualche diffidenza: il riparto delle somme di cui ai vari articoli tra le regioni e le province autonome al quale dovrebbe provvedere il CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo in particolare conto le esigenze dell'agricoltura delle zone terremotate del Friuli. Sull'inclusione del Friuli, se non ricordo male, anche il relatore Colleselli espresse in Commissione qualche perplessità e penso anch'io che la tragedia del Friuli avrebbe meritato altra e distinta soluzione. Sulla sollecitudine del CIPE poi a bene e presto operare non nasconde la mia profonda diffidenza come non mi nasconde che la Commissione interregionale potrebbe diventare un campo di battaglia e di duri scontri per la ripartizione dei fondi ed il Ministro forse, arbitro sottoposto a pressioni enormi,

con difficoltà potrebbe liberamente decidere, per quanto per natura non gliene manchi l'energia.

Manca poi qualsiasi riferimento alle regioni meridionali che in agricoltura sono le più povere e le meno attrezzate e quelle che hanno maggiormente bisogno di sostegno. Tutto il resto dell'articolato precisa stanziamenti, ripartizioni e forme di pagamento sicché non sono giustificate proposte di emendamenti, data l'urgenza che la legge diventi operante. L'onere complessivo previsto dall'articolo 12 — 500 miliardi — è notevole. Auguriamoci che l'ammontare sia speso con avvedutezza, con sollecitudine e profondo senso di equità tra le regioni e che rappresenti una prima notevole spinta ad accorciare le distanze di reddito tra agricoltura e industria, tenendo presente soprattutto che produrre di più per le nostre necessità alimentari non è meno importante che esportare perché le nostre obbligate importazioni comportano maggiori esborsi di divisa estera mentre il potenziamento della nostra agricoltura implica solo un finanziamento interno che non influisce sui cambi, ma che anzi, potenziandola, contribuisce ad alleggerire la nostra bilancia commerciale e la nostra tensione valutaria. È amaro ripeto, riprendendo l'inizio del mio discorso, che questa verità emergerà con tanto ritardo e ci sia dato di constatare come una iniziativa parlamentare abbia battuto in parte la legge quadro 1174, che porta nelle premesse il nome del ministro Marcora, che contiene previsioni e programmi ridotti ma indispensabili in tutti i casi a formare un ponte tra i finanziamenti del passato dell'avvenire. Il generale buon senso di tutte le parti politiche ha accelerato i tempi e raggiunto un primo traguardo. Al voto generale del Senato come a quello della Camera si aggiunge anche il nostro. (*Approvazioni dalla destra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

R O M E O. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il relatore Colleselli ha illustrato nella sua relazione scritta

il valore e la portata del disegno di legge al nostro esame e lo ha fatto in relazione allo sviluppo della nostra agricoltura. Ha posto in evidenza la necessità di colmare un vuoto finanziario che dura da oltre un anno e che mette in difficoltà le regioni e gli operatori del mondo agricolo del nostro paese. Il punto di maggiore rilievo, però, è dato dalla convergenza delle forze politiche sulla urgenza di dotare le regioni dei mezzi finanziari necessari per intervenire nel campo dell'agricoltura. L'urgenza deriva dal fatto — come è stato sottolineato — che le regioni sono prive di disponibilità finanziarie per gli interventi in agricoltura fin dal 31 dicembre 1975, essendo — come è noto — cessata a tale data la validità della legge 512 del 1973.

Sul disegno di legge in esame, che viene a noi in seconda lettura, pur avendo riserve da sollevare e di non poco rilievo, già alla Camera il nostro Gruppo ha dato voto favorevole. Potremmo perciò limitarci a confermare questo nostro atteggiamento, ma la situazione, onorevoli colleghi, in cui versa la nostra agricoltura è tale che richiede alcune considerazioni di ordine più generale, nel quadro delle quali si inserisce ed ha una validità il provvedimento che stiamo per approvare.

Non vi è dubbio che vi è oggi una nuova presa di coscienza, come si dice, del ruolo dell'agricoltura, considerata non più come attività subalterna ma come fattore primario dello sviluppo economico del nostro paese. I fatti, la dura realtà della crisi economica e sociale che vive il nostro paese, hanno avuto ragione ed hanno spazzato via le fumose teorie di economisti e governanti che in tutti questi anni hanno teso ad emarginare l'agricoltura in nome di un presunto destino industriale dell'Italia.

Ad un tale maggiore interesse, ad un tale risveglio per le sorti ed il ruolo della nostra agricoltura hanno contribuito, come è noto, diversi fattori: in primo luogo, il pauroso *deficit* della bilancia agricola alimentare, il restringimento della base produttiva per l'abbandono delle terre e la mancanza di investimenti, il divario tra costi e ricavi e quello tra prezzi dei prodotti agricoli e

prezzi dei prodotti industriali necessari all'agricoltura. Hanno contribuito l'indebolimento del potere contrattuale dei produttori agricoli nei confronti dell'industria e del commercio agricolo-alimentare, l'accettazione della politica comunitaria contraria agli interessi della produzione agricola nazionale, la diminuzione delle forze di lavoro giovanili nelle nostre campagne. Sono questi fattori tra i più importanti che hanno contribuito a determinare la crisi della nostra agricoltura, che sono all'origine della stessa, le cui conseguenze sono diventate ormai insostenibili per l'intera economia nazionale.

Purtroppo occorre dire che bisognava arrivare a questo punto per ottenere un maggiore interesse ed una giusta collocazione dell'agricoltura nello sviluppo economico del nostro paese. La situazione che abbiamo di fronte, onorevoli colleghi, è tale che non ci permette di indulgere alle polemiche, ma è doveroso sottolineare, in una occasione come questa, che noi siamo sempre stati tra coloro che non hanno atteso questo nuovo interesse, cioè che non hanno atteso l'acutizzarsi della crisi economica del nostro paese per manifestare apertamente le proprie posizioni in favore del rinnovamento e dello sviluppo della nostra agricoltura. Queste posizioni le abbiamo sostenute da sempre e le abbiamo difese e portate avanti anche quando altri ci davano addosso e ci accusavano di agrarismo. E ciò perché non ci siamo mai limitati a considerare l'agricoltura come partecipe solo del 9 per cento alla formazione del prodotto lordo nazionale ma abbiamo considerato tutto il complesso dell'attività promossa dall'agricoltura, cioè oltre all'attività agricola vera e propria abbiamo sempre considerato quell'attività che viene dall'industria che produce i mezzi tecnici necessari all'agricoltura, l'attività che viene dalla lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli che nel 1975, per esempio, è stata calcolata in un 33 per cento quale concorso alla formazione del reddito nazionale, con tutto ciò che l'insieme di questa attività significa sul piano dell'occupazione.

Per noi quindi l'agricoltura è sempre stata e rimane un nodo decisivo per un diverso

sviluppo economico, dato che la riduzione della sua base produttiva rende più drammatici i problemi della crisi economica e gli squilibri al suo interno.

Ma, onorevole Ministro, per essere fattore di ripresa e di stabilità l'agricoltura deve essere in grado di aumentare la produzione e la produttività, di migliorare i redditi e l'occupazione e perciò ha bisogno di nuove strutture produttive.

Per queste ragioni noi valutiamo positivamente il documento sottoscritto dai sei partiti dell'arco costituzionale sui problemi dell'agricoltura; per le stesse ragioni consideriamo con interesse i provvedimenti che il Governo ha proposto al Parlamento per i settori della zootecnia, l'irrigazione, la forestazione e l'ortofrutto; per le stesse ragioni chiediamo che il Governo mantenga l'impegno di richiedere ed ottenere una profonda revisione della politica comunitaria. Tuttavia occorre dire, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, che queste iniziative e un maggiore interesse per i problemi dell'agricoltura di per se stessi non costituiscono una nuova politica per l'agricoltura. Una tale politica, cioè una nuova politica deve esprimersi in provvedimenti concreti e quello che noi stiamo discutendo questa sera a me sembra sia il primo provvedimento concreto di un certo rilievo che il Parlamento si accinge a varare in favore della nostra agricoltura.

Il valore e la portata di questo provvedimento emergono se visti in funzione di intervento concreto nel quadro dell'esigenza e di obiettivi reali di rinnovamento della nostra agricoltura in relazione alla necessità di accrescere la sua produttività.

Il provvedimento infatti prevede interventi che vanno dall'acquisto di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle cooperative e loro consorzi alla concessione di contributi per alleviare le spese di gestione, alla modifica di alcune procedure per facilitare il credito agrario: è un provvedimento che si muove nella direzione del potenziamento di importanti strutture agricole e quindi dello sviluppo e dell'ammodernamento della nostra agricoltura.

Il provvedimento ha una sua validità non solo perchè ripristina i finanziamenti interrotti dalla fine del 1975, e perciò risponde alle attese delle regioni e dei produttori agricoli: la sua portata, secondo noi, sarà tanto più significativa e produttiva se non sarà considerato come un puro e semplice rifinanziamento della legge 512 del 1973 e verrà invece inquadrato in una programmazione dello sviluppo agricolo a livello regionale e nazionale.

A tal proposito bisogna dire che il carattere poliennale dei finanziamenti, deciso dal Parlamento in difformità da quanto proposto dal Governo che limitava il provvedimento al 1977, non contrasta con l'esigenza di finanziamento dei provvedimenti del cosiddetto « quadrifoglio » poichè nulla vieta che al momento del varo di questi provvedimenti si possa stabilire un accordo con i finanziamenti alle regioni.

D'altra parte, signor Ministro, onorevoli colleghi, le regioni per poter intervenire secondo criteri di programmazione hanno bisogno di finanziamenti pluriennali.

Per concludere questo mio breve intervento voglio ricordare che ho già detto che sul provvedimento abbiamo alcune riserve, ma, di fronte all'urgenza di soddisfare le attese delle regioni e dell'agricoltura, non le avanziamo.

Perciò, per le ragioni che ho qui esposto, dichiaro che daremo voto favorevole al provvedimento in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Mazzoli. Ne ha facoltà.

**M A Z Z O L I.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, giunge al nostro esame ed alla nostra approvazione un provvedimento significativo ed importante: il finanziamento delle attività agricole nelle regioni.

La Commissione agricoltura della Camera ha approvato all'unanimità in sede legislativa il 19 maggio di quest'anno, dopo un lavoro lungo e attento di constatazione e di sintesi, un testo unificato delle proposte di

legge del Governo, dei deputati Bonomi e Bardelli. La Commissione agricoltura del Senato ha esaminato il disegno di legge e, considerando preminente l'urgenza ed il significato generale e particolare del provvedimento rispetto ad un rinnovato impegno di definizione legislativa, ha ritenuto all'unanimità di non apportare modifiche e di procedere ad una sollecita approvazione.

La relazione del senatore Colleselli illustra le finalità ed i contenuti del disegno di legge, considera la necessità di interventi finanziari per sostenere la produzione agricola in relazione al grave *deficit* alimentare, richiama e sostiene le specifiche competenze delle regioni. Il disegno di legge al nostro esame dispone interventi che dovranno essere raccordati con i provvedimenti del quadrioglio, ossia con le disposizioni per l'irrigazione, la forestazione, la zootecnia e l'ortofrutticoltura, contenute nel disegno di legge 1174 del Governo, già all'esame della Camera dei deputati.

Comunque, non essendo possibile attendere più organici e completi interventi per le difficoltà che incontra in questo momento la nostra agricoltura, già fin d'ora con il provvedimento al nostro esame si tende a regolare le disponibilità finanziarie a ben precisi fini per evitare dispersioni verso iniziative settoriali: in tal modo il provvedimento, pur rimanendo di congiunzione e di premessa ad un più ampio disegno di politica agricola che è stato presentato e illustrato dal Ministro dell'agricoltura, supera l'angusto spazio annuale che avrebbe necessariamente dato luogo a interventi dispersivi e così si pone nella prospettiva di un ordinato sviluppo dell'agricoltura.

L'urgenza per l'approvazione del disegno di legge è imposta dal mancato rifinanziamento della legge 512 del 1973, che ha cessato la sua operatività al 31 dicembre del 1975. La situazione, che si è creata nelle regioni per la mancanza di una qualche disponibilità finanziaria per le attività agricole, è particolarmente grave e provocherebbe certamente conseguenze negative anche sui futuri interventi che sono allo studio e all'esame del Parlamento. Il disegno di legge, pur nella limitata consistenza delle

disponibilità finanziarie, costituisce un atto importante a sostegno dell'agricoltura nell'ambito dei provvedimenti più rilevanti e decisivi che sono all'esame del Parlamento.

Lo stanziamento di 500 miliardi per il 1977 è pur sempre qualcosa di rilevante e il finanziamento di 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979, 1980 e 1981 costituisce un apprezzabile e significativo impegno del Governo e del Parlamento a favore dell'agricoltura. Infatti il fondo destinato al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo considera l'urgenza di interventi per il credito agrario con uno snellimento delle procedure, per la attività delle cooperative e dei consorzi nella lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la integrazione dei programmi nazionali FEOGA che risultassero non finanziati dalla Comunità.

Un'azione parallela verrà svolta dal Ministero dell'agricoltura con una spesa di 39 miliardi nel 1977 per favorire, sostenere e incrementare la cooperazione e per sovvenire alle forme associative nelle attività di lavorazione e vendita dei prodotti agricoli. Quaranta miliardi sono stati opportunamente destinati al completamento delle opere previste dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, che aveva una dotazione di 260 miliardi per il fondo speciale per la irrigazione. Questo stanziamento ha un particolare significato perché la nostra agricoltura, soprattutto quella dell'Italia meridionale, ha grande sete di acqua.

Risulta necessario e degno di considerazione il finanziamento di un miliardo per soccorrere provvisoriamente alle spese di gestione dei parchi nazionali del Gran Paradosso, d'Abruzzo, dello Stelvio e del Circeo e per la riserva di Montecristo. Penso che i parchi nazionali meritino da parte del Parlamento maggiore attenzione e maggiore cura per l'inestimabile valore naturalistico che contengono. È un bene che non si può compromettere né per negligenze, né per incertezze, né per divergenze politiche sulla conduzione e gestione.

Il Parlamento già da tempo e ancora nella passata legislatura ha rivolto la sua at-

tenzione ad una legge-quadro per i parchi nazionali, per le riserve e per i parchi regionali.

E voglio augurare che una legge-quadro per la protezione della natura possa essere presto approvata in modo da salvaguardare quei valori che non sarebbero mai più ricostituibili. Risulta attuale, urgente e necessario l'intervento con una spesa di 30 miliardi per il completamento degli impianti di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Il provvedimento nel suo insieme pone la agricoltura all'attenzione del paese, raccoglie le sollecitazioni delle regioni e indica la volontà del Parlamento e del Governo di rimedare con una più precisa e organica legislazione alle pesanti conseguenze che il paese deve sopportare per le importazioni di prodotti agricoli, per le quali la nostra economia deve sostenere forti passivi.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, per le quali la Democrazia cristiana dichiara il suo voto favorevole. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Fabbri. Ne ha facoltà.

**F A B B R I.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche il Gruppo socialista annuncia il proprio voto favorevole al provvedimento in esame con il quale si finanzia l'attività in campo agricolo delle regioni. Mi richiamo alle argomentazioni addotte dal relatore nella sua esauriente esposizione scritta ed alle considerazioni svolte dagli altri colleghi per sottolineare la necessità di questo provvedimento e l'urgenza di questo intervento.

Mi siano consentite alcune osservazioni di carattere politico più generale. Non possiamo non constatare che, dopo tanto clamore in ordine alla centralità dell'agricoltura, in ordine alla funzione propulsiva dell'agricoltura, dopo le promesse contenute nelle dichiarazioni del Presidente del Consiglio al momento della formazione del Governo della non sfiducia, che è ancora in carica, questa è la seconda legge con la quale si consentono finanziamenti e investimenti in agricoltura.

La prima legge è quella relativa all'incremento del fondo di solidarietà per le calamità naturali, la legge n. 364, che con una impostazione parsimoniosa ha fissato tale incremento in misura palesemente inadeguata. Questa è la seconda legge di finanziamenti in agricoltura. Domani, penso, esamineremo la legge molto discutibile relativa ai premi per l'estirpazione dei peri e dei meli. Diciamo questo senza volontà polemica, ma per constatare il distacco esistente tra le promesse e la realtà operativa del Governo. Cinquecento miliardi per il 1977 sono un fondo di sopravvivenza per l'attività delle regioni in campo agricolo. Ricordiamo a noi stessi che l'intesa verde, così io la definisco, cioè l'accordo positivamente raggiunto fra tutte le forze politiche dell'arco costituzionale circa il rilancio del comparto primario, prevede un investimento aggiuntivo di 1.000 miliardi all'anno in agricoltura. E si precisa che con questo investimento aggiuntivo, con questo sforzo finanziario non si riuscirà neppure a garantire una produzione capace di sovvenire all'intero fabbisogno alimentare del nostro paese.

Votiamo questo provvedimento perché appunto, pur in ritardo, esso dà alle regioni un minimo di ossigeno finanziario per continuare ad operare. La natura del provvedimento è già stata sottolineata: dopo un anno bianco di finanziamenti in agricoltura, necessità di non squalificare, anche sotto il profilo della credibilità nei confronti delle popolazioni, l'attività delle regioni che hanno competenza primaria, secondo l'articolo 117 della Costituzione, in campo agricolo; e anche esigenza di dare un minimo di supporto al comparto agricolo, dove gli investimenti sono fermi da ben più di un anno. Il provvedimento è positivo anche per le scelte che vengono compiute, che riguardano il tentativo di incrementare l'intervento degli agricoltori al di là del ciclo meramente produttivo, alla fase primaria della produzione, con provvidenze per la stagionatura, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli; positivo anche lo stanziamento per dare impulso allo associazionismo dei produttori agricoli. Particolarmente significativa è la preferenza ac-

cordata a finanziamenti che riguardino intraprese di giovani che ritornano o che investono in agricoltura; importante anche il recupero del patrimonio dei progetti presentati al FEOGA e non finanziati; per alcuni settori si accorda un finanziamento indispensabile per consentire ad organismi che operano in agricoltura di far fronte ad esigenze già soddisfatte, sanando così una situazione di indebitamento: è il caso dell'associazione degli allevatori.

Degno di considerazione è anche il capitolo della legge che riguarda finanziamenti riferiti all'agricoltura come protezione e non come produzione. Sono d'accordo con il collega della Democrazia cristiana quando ricorda che la tutela dell'ambiente e della natura è una scelta di civiltà nell'ambito di un nuovo sistema di valori. Credo che sia degno di menzione l'impinguamento dei fondi a disposizione dei parchi nazionali, in ordine ai quali il Parlamento si deve fare carico di emanare una legge-quadro. Credo di poter anticipare una notizia che già tutti conoscete, cioè che la Commissione per le questioni regionali, che sta predisponendo il parere per l'attuazione della legge n. 382, su questo punto, pur avendo affermato il principio della regionalizzazione delle funzioni relative alla protezione della natura, dopo un ampio dibattito ha fatto salva l'esistenza degli enti-parco attuali — o almeno di quelli dell'Abruzzo e del Gran Paradiso — demandando la disciplina degli enti-parco stessi, e comunque la configurazione e la fisionomia dei parchi nazionali, alla futura legge-quadro.

Chi parla è regionalista convintissimo, ma ritiene che sarebbe un grave errore non considerare le ragioni che, in presenza di parco che si estende sul territorio di più regioni e di fronte ad esperienze già consolidate di parchi nazionali, ci spingono a sconsigliare la regionalizzazione dei parchi nazionali esistenti perché incompatibile con la dimensione nazionale di queste aree di riserva naturalistica, quando invece vi sono ragioni di carattere scientifico, di ordine internazionale e di buona funzionalità del parco per il mantenimento della riserva allo Stato. Il problema che è di fronte al Parlamento e

alle forze politiche è quello di assicurare che questa riserva dello Stato non si risolva in un conflitto con le regioni, ma sia accompagnata da una forma di intesa con le regioni e soprattutto dalla partecipazione degli enti locali e delle comunità che vivono nel parco all'amministrazione, alla organizzazione del parco stesso, dimodochè le scelte che riguardano la protezione della natura non siano calate dall'alto sulla pelle delle popolazioni che abitano nel parco, ma siano concertate con queste popolazioni, nel quadro di uno sviluppo socio-economico dove trovi posto la protezione dei beni naturali, come un obiettivo sentito soprattutto dalle popolazioni locali, accanto ad iniziative di sviluppo socio-economico che non si concretino in iniziative di sfruttamento speculativo e quindi di manomissione dei beni paesaggistici e naturalistici del parco.

Purtroppo manca in questa legge, onorevole Ministro, un finanziamento specifico per interventi di difesa del suolo — è un'altra competenza che stiamo passando alle regioni — e per interventi a tutela dei beni naturali e quindi delle riserve naturali di carattere regionale o provinciale. È questa un'altra carenza che dovremo colmare.

Un'osservazione relativa a questo provvedimento in ordine al comportamento che hanno tenuto il Governo, il Parlamento e le forze politiche. Non possiamo non considerare con una certa preoccupazione l'atteggiamento del Governo, almeno quale è emerso in Commissione agricoltura: una sorta di indifferenza o di neutralità di fronte ad un provvedimento sul quale hanno concordato le forze politiche dell'arco costituzionale, con uno sforzo di elaborazione degno di nota. Sembra quasi che il Governo abbia subito questo provvedimento, quando invece si tratta di un intervento finanziario ineluttabile, proprio per quelle ragioni di sopravvivenza delle funzioni regionali alle quali mi sono prima riferito. È questo un motivo di preoccupazione perché si accompagna all'altra impressione che abbiamo avuto sul piano politico, cioè che il Governo abbia quasi subito anche l'« intesa verde », ovvero l'accordo tra i partiti dell'arco costituzionale che ha anticipato l'accordo più generale

sugli altri punti di un nuovo programma per far fronte alla crisi.

C'è stata una disputa sull'opportunità di una legge-ponte o di una legge organica, come questa vuol essere in una certa misura, sia pure nell'angustia finanziaria che tutti abbiamo valutato. Crediamo, pertanto, di dover spendere qualche parola a questo proposito, dicendo che la scelta della poliennalità, cioè di un flusso finanziario progettato negli anni futuri, è indispensabile per chi non voglia costringere le regioni a vivere alla giornata. Anzi riteniamo che il meccanismo della legge annuale con cui si finanzia l'attività delle regioni sia un meccanismo da rivedere, dal momento che occorrono flussi finanziari che garantiscano la programmazione regionale e zonale, e che abbiano il requisito della certezza e della riproduzione in più anni. Affrontiamo così, sia pure marginalmente, la grossa questione della riforma della finanza pubblica e del modo stesso con cui si forma il bilancio dello Stato e quello delle regioni. Vale, quindi, la pena di spezzare ancora una lancia in favore dell'esigenza di un criterio unitario della gestione della finanza pubblica, in modo che prima nel prelievo, poi nella allocazione delle risorse ci sia la possibilità di attribuire con certezza alle regioni risorse finanziarie che si sviluppino in un arco che superi quello annuale.

Questi, credo, sono gli aspetti fondamentali, le notazioni politiche più appariscenti, più importanti, che vale la pena di portare all'attenzione delle forze politiche discutendo questo provvedimento. Inizialmente avevamo sollevato qualche riserva su aspetti particolari, poi il lavoro compiuto dai colleghi della Camera ha perfezionato il provvedimento, lo ha arricchito. Ma soprattutto l'urgenza e la necessità di non ritardare oltre l'attribuzione di questi finanziamenti alle regioni ci ha indotto a non prendere neppure in considerazione la possibilità di emendamenti anche migliorativi e ad approvare senz'altro il testo così come ci è stato trasmesso dalla Camera; in modo che finalmente, ripeto, dopo tanto clamore, sia erogato questo finanziamento alle regioni per

consentire loro di realizzare i programmi già compiuti e di non essere completamente disarmate di fronte alle esigenze di investimento che salgono dalle categorie produttive.

Per queste ragioni, confermo il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

C O L L E S E L L I, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei anzitutto dare giustificazione agli onorevoli colleghi, in particolare a quelli che sono intervenuti, della brevità della mia relazione scritta, brevità dovuta al cambiamento del programma dei lavori dell'Aula. Pur avendo anticipato il mio ritorno a Roma per assolvere a questo compito, non ho avuto il tempo di comprendere nella relazione scritta quelle osservazioni, con generosa cortesia richiamate anche qui dal senatore Bonino, che invece avevo compreso nella relazione fatta in Commissione; relazione evidentemente più ampia dove, pur ponendo in evidenza anzitutto il carattere dell'urgenza di approvazione di questo provvedimento, mi ero riferito ad alcune riserve che il provvedimento meritava, senza con questo misconoscere il lavoro compiuto dalla Camera. Ringrazio i colleghi che sono sin qui intervenuti e che hanno confermato la concordanza dei Gruppi per l'approvazione del provvedimento, concordanza « unanime », significativa mi pare, una concordanza che anzitutto si richiama alla nostra responsabilità per l'approvazione immediata del provvedimento. Ebbi a dire in Commissione — e qui lo ribadisco — che è intollerabile per le regioni questo vuoto di finanziamento che dura dal 31 dicembre del 1976, scaduto con la legge del 1973, n. 512. Dicevo che è quasi in discussione la stessa credibilità delle regioni che in materia agricola hanno le competenze primarie. Da ricordare inoltre gli impegni già assunti dalle regioni nei settori qui indicati e qualificati, impegni

assunti o programmati di fronte ai quali non possiamo non ricordare la posizione estremamente precaria, ai limiti della sopravvivenza, la situazione finanziaria cioè degli operatori agricoli, singoli o associati, sui quali gravano gli impegni assunti ma non assolti dalle regioni, gli interessi passivi in ragione degli interessi bancari correnti. Da qui l'apprezzamento, anche del relatore, della unanime concordanza sulla necessità di approvare con urgenza la legge. Ritengo, in secondo luogo, che la concordanza derivi dall'apprezzamento dello sforzo compiuto da parte della Commissione agricoltura della Camera nella unificazione dei tre provvedimenti che stanno alla base del provvedimento in esame: quello del Governo, in verità limitato al concetto di legge-ponte per il 1977, poi, come ha voluto ricordare anche il senatore Mazzoli, la proposta di legge Bonomi ed altri e quella dell'onorevole Bardelli ed altri, presentate alla Camera e rielaborate dall'apposito sottocomitato con sostanziali modifiche ed innovazioni rispetto al progetto governativo.

Ne è risultato, riserve a parte (non saremmo realisti e nemmeno leali se non avessimo espresso, come ho fatto io stesso e come ha fatto in quest'Aula anche il senatore Romeo, alcune riserve sul provvedimento), un testo che — non possiamo non ripeterlo — ha un suo articolato organico, anche se riferito ai singoli settori di intervento. Credo che la concordanza di giudizio sia dovuta inoltre (mi riferisco ai pareri e alle considerazioni espresse in Commissione) ad «alcune novità», ad alcune scelte che correggono, al vaglio di una esperienza negativa, precedenti provvedimenti che non hanno sempre dato l'esito per il quale Governo e Parlamento si erano impegnati.

Sono anzitutto da rilevare i finanziamenti aggiuntivi, agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, che rispondono a necessarie ed indilazionabili integrazioni rispetto al finanziamento generale della legge, già di per se stesso assai rilevante. Non si tratta quindi di una legge di puro rifinanziamento della n. 512 del 1973. L'elaborazione dei tre provvedimenti ricordati vanta un suo assetto, un suo articolato meritevole di apprezzamento e di conside-

razione. Ricordo l'articolo 5, che autorizza la spesa di 39 miliardi da iscriversi per l'anno 1977 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Noto l'opportunità del comma che incrementa di 20 miliardi, sempre per l'anno finanziario 1977, l'intervento, attraverso le regioni, nei confronti delle associazioni provinciali allevatori.

Con l'articolo 6 si autorizza la spesa di 40 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine del completamento delle opere previste. Il concetto del completamento — che ho richiamato anche in Commissione — mi pare estremamente giusto ed opportuno, soprattutto per quanto riguarda le opere di bonifica montana esposte altrimenti al continuo deterioramento. Signor Ministro, so benissimo che non è il frutto di una sua proposta, ma dell'elaborazione della Commissione (e non mi riferisco quindi alla sua responsabilità), ma 6 miliardi sono riferiti solo al completamento delle opere di bonifica montana del comprensorio del fiume Liscia in Gallura. Una più concreta considerazione per altri interventi in tema di bonifica montana sarebbe stata più opportuna e giusta, sempre a titolo di completamenti. Dispiace che non sia previsto e compreso un maggiore stanziamento nel settore.

Per quanto riguarda l'articolo 7 sui parchi nazionali (è stato già detto diffusamente, ed io concordo, dal senatore Fabbri e prima ancora dal senatore Mazzoli), si tratta di interventi che rattoppano le situazioni. Il problema si pone in via risolutiva ed organica per una legge-quadro orientativa sui parchi nazionali. L'articolo 8 autorizza la spesa integrativa in lire 30 miliardi in ordine ai maggiori oneri per revisione prezzi. Conosciamo tutti le difficoltà sopravvenute a seguito dell'inflazione in tempi di revisione dei prezzi.

All'articolo 9, a parte gli studi e le ricerche previste, il miliardo riferito alla realizzazione del Laboratorio nazionale irriguo mi pare abbia un suo preciso significato. Per quanto riguarda la convenzione con un unico istituto universitario — ho rilevato in

Commissione, e qui lo ribadisco — torna opportuno considerare altri istituti universitari del settore di rilevante rinomanza in sede italiana ed europea.

L'articolo 10 (una seconda novità da sottolineare), indica, attraverso scadenze a catena (che non riassumo), lo snellimento indispensabile delle procedure. I 500 miliardi previsti per il 1977, e siamo a metà anno, ai fini della loro tempestiva e razionale utilizzazione, richiedono appunto procedure adeguate.

Ancora una considerazione che riguarda una questione già richiamata opportunamente dal senatore Mazzoli. Noi abbiamo previsto — ed è stata anche questa una concordanza — che il provvedimento nell'anno 1977 per la cospicua cifra di 500 miliardi e negli anni successivi, dal 1978 al 1981, per la cifra di 300 miliardi all'anno, non potrà non comportare raccordi razionali e precisi con altri provvedimenti già in corso di esame con quello del « quadrifoglio », n. 1174, non esclusa, in particolare, la legge di recepimento delle direttive comunitarie, numero 153.

Per concludere — se mi è concesso mi rivolgo in modo particolare a lei, signor Ministro — se la proposta governativa di una legge-ponte limitata al 1977 non ha avuto seguito nell'ambito della Commissione per le ragioni dette anche dagli altri colleghi, si deve riconoscere che il Governo non si è sottratto alle sue responsabilità, come mi pare abbia voluto dire il senatore Fabbri, rifugiandosi in una posizione di « rinnuncia o di latitanza ». Il fatto stesso che il Governo, pur con le sue riserve, si sia rimesso alle valutazioni e alla volontà prima della Camera e ora del Senato comporta che gli venga dato atto del suo rispetto e della sua considerazione per il Parlamento.

Signor Ministro, lei può ascrivere alla sua azione, e con soddisfazione legittima, il fatto che con questo provvedimento, che avrà il seguito che avrà, e speriamo sollecita applicazione, con i raccordi necessari con altri provvedimenti in corso di discussione o programmati, usciamo, ai fini del riconoscimento della centralità dell'agricoltura, (Parlamento, sindacati, opinione pubblica,

forze politiche), da una fase di buone intenzioni per una fase operativa e promettente dove contano i fatti. (Applausi).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

M A R C O R A , *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge ora all'esame dell'Aula prevede interventi quanto mai urgenti nel settore agricolo, assicurando alle regioni i mezzi finanziari necessari per consentire il proseguimento dell'azione pubblica nello specifico comparto, pur tenendo conto delle difficoltà congiunturali.

Come è già stato detto, l'impostazione originaria del provvedimento governativo ipotizzava un finanziamento per il solo 1977 che avrebbe dovuto agganciarsi agli ulteriori finanziamenti recati dal disegno di legge concernente il coordinamento degli interventi pubblici in taluni fondamentali settori dell'agricoltura e con ciò realizzando un nuovo modo di operare coordinato e programmatico, in considerazione anche delle scarse disponibilità finanziarie consentite dal bilancio.

Vorrei ricordare agli onorevoli senatori che il fondo di dotazione delle regioni previsto dalla legge n. 281 stabilisce investimenti anche in agricoltura indipendentemente da interventi particolari; interventi particolari che noi avremmo voluto finalizzare ad un migliore coordinamento e ad una migliore ricerca degli obiettivi da perseguire.

La Camera ha ritenuto di dare al provvedimento un carattere diverso prevedendo finanziamenti pluriennali per garantire ancora di più l'operatività dell'azione regionale. Il Governo in più occasioni ha manifestato le proprie preoccupazioni per l'inevitabile sovrapposizione che si realizzerà nei prossimi anni di finanziamento e di intervento, purtroppo anche distorcendo una linea programmatica che vuole ricondurre quanto più possibile alla razionalità il settore agricolo in un'ottica di coordinamento.

Tuttavia nell'ampia, approfondita e meditata discussione in Commissione è prevalsa la tesi di non modificare il testo della Camera, allo scopo di evitare lamentati periodi di vuoto nei finanziamenti all'agricoltura e di procedere alla sollecita definizione del provvedimento tanto atteso. Il provvedimento, oltre che recare i necessari mezzi finanziari, indica gli interventi cui devono essere destinate le somme stanziate, con particolare riguardo a quelli considerati fondamentali e prioritari, tali da consentire l'equilibrato sviluppo del settore agricolo.

La concessione di contributi per il progetto FEOGA non ammessi in sede CEE per mancanza di fondi, lo stanziamento per l'acquisizione e l'ampliamento di impianti cooperativi di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la concessione alle cooperative di contributi sulle spese di gestione, l'assicurazione di mezzi finanziari per il credito nei suoi molteplici aspetti, la preferenza da accordare alle imprese familiari coltivatrici, singole o associate, sono i punti qualificanti del provvedimento che prevede altresì interventi più specifici finalizzati a determinate esigenze volte ad assicurare i mezzi necessari per la gestione dei parchi nazionali e le riserve naturali, per il completamento dei programmi irrigui e dei lavori in corso attinenti alle opere pubbliche di bonifica montana nel comprensorio del fiume Liscia in Sardegna, per la definitiva realizzazione di impianti di particolare interesse per la raccolta, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootechnici, nonchè per lo sviluppo della ricerca scientifica nel settore dell'irrigazione.

A questo proposito voi, onorevoli senatori, ricorderete che è sempre stato motivo determinante da parte del Ministero di chiudere le opere in corso prima di presentare nuove iniziative. Troppo spesso noi affrontiamo problemi del domani senza curarci di quello che è accaduto ieri. Già con la legge delle impalcature, con il decretone del 1975 abbiamo chiuso impianti costruiti col FEOGA o con il secondo piano verde che erano rimasti all'80 per cento della loro realizzazione e aggiungendo, con il vostro consenso, il 20 o il 30 per cento a seconda

dei casi, abbiamo chiuso cicli che rappresentano centinaia e centinaia di miliardi di opere e di impianti legati all'agricoltura.

Per quanto riguarda nell'intervento del senatore Fabbri la parte concernente i parchi nazionali e le aziende demaniali dello Stato, vorrei dare un'informazione. In questi giorni stiamo recependo il parere della Commissione interparlamentare per le regioni per quanto riguarda l'applicazione della legge n. 382. Vorrei che non facessimo errori, al di là di quello che è necessario fare. Nessuno disconosce la competenza delle regioni a gestire il settore agricolo, ma nei parchi e nei boschi dobbiamo almeno fotografare la situazione. Abbiamo ampliato di 10.000 ettari il parco dell'Abruzzo, andando contro interessi che si erano creati in queste zone, che ci hanno dato in eredità il cemento armato in una delle più belle zone del nostro paese; abbiamo allargato di 40.000 ettari il parco dello Stelvio raccordandolo con quello dell'Engadina, facendo di esso il più bello e grande parco d'Europa, esclusi naturalmente quelli del Nord Europa, al di là di un certo parallelo, ossia in Svezia e in Norvegia dove ovviamente i parchi non hanno limiti di estensione per mancanza di presenza degli uomini.

Abbiamo allargato di mille ettari il parco del Circeo. Abbiamo incluso le isole di Palmarola e così via. E qui dobbiamo dire che con questa scelta ed orientandoci secondo una visione più larga di valutazione e forse anche meno pressata da interessi corporativi, siamo riusciti per i laghi di Sabaudia che sono splendidi a fermare il progetto di urbanizzazione che già la regione Lazio aveva approvato per la costruzione di insediamenti, di alberghi e case e così via. Così come abbiamo bloccato gli insediamenti a San Felice Circeo e abbiamo ricondotto sotto un ordine ecologico quello che stava avvenendo. Questo perchè non ci si dimentichi di quello che può accadere e accadrà inevitabilmente in questo paese che pare che abbia solo la vocazione a dissolversi, di quella che è stata una storia fatta di vocazioni, di dedizioni per mantenere i parchi a livello europeo.

Vorrei anche ricordare al senatore Fabbrì perchè lo rammenti a qualche collega che forse non se lo ricorda, che dal 1973 al 1977, cioè dal momento in cui le foreste sono state passate alle regioni, si sono dimezzati gli impianti di nuovi boschi. L'azienda demaniale dello Stato con i centri di raccolta e conservazione di seme da bosco testimonia che nel giro di quattro anni metà delle piante di pino sono state piantate in Italia. Siccome non c'è nessun altro in Italia che fornisce il seme da bosco siamo in grado di dire che sono stati dimezzati gli investimenti del 1973. E probabilmente passando i semi da bosco alle regioni ci troveremo nella situazione di non avere neanche i semi da bosco perchè per cogliere i semi da bosco bisogna andare sulle piante che sono alte quindici metri. Queste sono cose che vanno dette in un momento in cui probabilmente qualcuno dimentica la storia vera di questo paese, quella che è stata la sua tradizione. Io ho citato casi precisi: vi è stato un dimezzamento degli impianti delle piantine da pino nel nostro paese dal 1973 al 1977. C'è troppo desiderio di gestire le cose senza tenere presenti le capacità; e non per insufficienza delle regioni — nessuno nega che possano essere in grado di recepire le esigenze — ma per la mancanza di uomini, di forze in atto in grado di poter gestire questi nuovi processi. Non serve solo trasferire. Bisogna sapere chi gestirà il trasferimento. Questo l'ho voluto dire perchè ci vuole la coscienza della realtà nella quale ci muoviamo se non vogliamo sbagliare tutto.

Comunque l'atto che il Parlamento in questo momento sta approvando dimostra l'impegno che ci siamo assunti per un provvedimento di tanto rilievo, i cui effetti senza alcun dubbio si riverseranno positivamente sulla nostra agricoltura e sulla nostra collettività.

E nostro desiderio inquadrare gli ulteriori finanziamenti nel momento della coordinazione e della finalizzazione.

Ringrazio i senatori intervenuti e tutti quelli che hanno dato la loro adesione al nostro provvedimento. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I -  
M O N A , *segretario*:

Art. 1.

Il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato di lire 330 miliardi per l'anno finanziario 1977 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1978 al 1981 per l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dei programmi di intervento nel settore agricolo concernenti in particolare:

a) l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammmodernamento di impianti di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, con preferenza di quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute e la concessione di contributi sulle spese di gestione per operazioni di raccolta, trasformazione, conservazione e vendita collettiva di prodotti agricoli e zootecnici da parte di cooperative e loro consorzi;

b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi, inseriti nei programmi nazionali da rifinanziarsi sul FEOGA — Sezione orientamento — da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

c) la concessione del concorso negli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole singole o associate e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi;

d) la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio fino a 5 anni, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760;

e) la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte fino al 31 dicembre 1976, a favore di cooperative e loro consorzi a condizione che la partecipazione dei soci non sia inferiore al 30 per cento delle passività medesime.

Le operazioni di prestito di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma del presente articolo sono assistite dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le operazioni creditizie di cui al presente articolo sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario. I tassi massimi di riferimento sono quelli determinati con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per tutte le operazioni creditizie di cui alla presente legge, consistenti in un concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui e sui prestiti, compete alle Regioni stabilire la misura di tale concorso, che si applica nei confronti dei tassi di interesse praticati dagli istituti di credito.

(È approvato).

## Art. 2.

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario che saranno autorizzati dalle regioni ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno per l'esercizio 1977 di lire 30 miliardi.

Ai mutui di miglioramento fondiario di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

## Art. 3.

Le misure previste dai precedenti articoli dovranno applicarsi con preferenza alle imprese familiari coltivatrici singole e associate, in particolare a quelle condotte da giovani coltivatori.

(È approvato).

## Art. 4.

Al riparto delle somme di cui ai precedenti articoli tra le regioni e le province autonome provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, tenendo conto in particolare delle esigenze dell'agricoltura nelle zone terremotate del Friuli.

La effettiva erogazione delle somme predette alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per quelle concernenti l'anno finanziario 1977 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per le restanti.

(È approvato).

## Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 39 miliardi per l'anno 1977, da iscrivere sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per:

a) la concessione, a favore di cooperative e loro consorzi, con preferenza per quelli aderenti ad associazioni di produttori riconosciute, nonché a favore di altre associazioni comunque costituite tra produttori agricoli a titolo principale senza scopo di lucro, di contributi diretti a favorire l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento, il potenziamento e la gestione di impianti di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli aventi dimensione nazionale o interregionale;

b) la concessione di contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per i progetti presentati da cooperative e loro consorzi aventi dimensione nazionale o interregionale ed inseriti nei programmi nazionali da finanziarsi sul FEOGA — Sezione orientamento — da corrispondersi nel caso in cui i medesimi progetti non siano ammessi al finanziamento a carico del Fondo per mancanza di disponibilità finanziarie;

c) la concessione di contributi per le attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione con iniziative di interesse nazionale specie per la formazione dei quadri dirigenti e la costituzione di consorzi nazionali di cooperative;

d) la concessione a favore di consorzi nazionali di cooperative di contributi sulle spese di gestione per le operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di concorsi negli interessi sui prestiti destinati alla conduzione e alle anticipazioni ai soci conferenti.

Quando trattasi di impianti di proprietà di enti e imprese pubblici, la cessione deve essere fatta preferibilmente agli organismi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 e alla lettera a) del presente articolo 5.

Al riparto delle somme di cui al primo comma del presente articolo provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni cooperative, professionali e associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le modalità degli interventi di cui alle lettere a) e b) del citato primo comma saranno determinate di intesa tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e le regioni interessate.

Il fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge è incrementato altresì di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1977 per il versamento alle regioni delle somme spese per la concessione di contributi a favore delle associazioni provinciali allevatori per l'attività svolta nel 1976 e nel 1977 relativa alla tenuta dei libri genealogici

e ai controlli funzionali del bestiame e per il ripianamento dei bilanci delle associazioni stesse.

Al riparto delle somme di cui al precedente comma provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentite la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, numero 281.

(È approvato).

#### Art. 6.

Per l'anno 1977 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste al fine del completamento delle opere previste dall'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 493.

È autorizzata altresì per lo stesso anno 1977 la spesa di lire 6 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero, per il completamento dei lavori in corso attinenti le opere pubbliche di bonifica montana ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 501, e della legge 24 luglio 1959, numero 622, nel comprensorio di bonifica montana del fiume Liscia (Gallura).

(È approvato).

#### Art. 7.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da inserire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1977, al fine:

a) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 815, a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, di lire 400 milioni;

b) di aumentare il contributo di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 88, a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di lire 200 milioni;

c) di aumentare il contributo di cui alla legge 6 dicembre 1972, n. 814, a favore della

Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di lire 250 milioni;

d) di aumentare il contributo di cui alla legge 28 febbraio 1961, n. 199, a favore della Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale del Circeo, di lire 100 milioni;

e) di concedere all'Azienda di Stato per le foreste demaniali un contributo di lire 50 milioni per il mantenimento della riserva naturale dell'Isola di Montecristo, costituita con decreto ministeriale in data 4 marzo 1971 nonché delle altre riserve naturali gestite dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 della legge 1<sup>o</sup> marzo 1975, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, per l'anno 1977, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

#### Art. 8.

Al fine di provvedere, anche in relazione ai maggiori oneri per revisione prezzi, al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootechnici, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977.

Alla utilizzazione della somma di cui al precedente comma, provvede il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni interessate.

(È approvato).

#### Art. 9.

Per favorire la più razionale applicazione delle tecniche convenzionali e per incentivare lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecni-

che produttive, sono autorizzate le seguenti spese da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1977, nella seguente misura:

a) lire 1 miliardo per provvedere, mediante apposite commissioni di esperti, di nomina ministeriale, a studi tecnici ed economici ed alla ricerca anche sperimentale riguardante i problemi connessi alla razionale utilizzazione delle risorse idriche a scopo irriguo ed in particolare all'applicazione di nuove tecnologie irrigue;

b) lire 1 miliardo per la realizzazione di un Laboratorio nazionale irriguo destinato alla verifica, promozione ed omologazione ufficiale delle apparecchiature irrigue ed allo studio e divulgazione di nuove tecniche irrigue.

Il Laboratorio nazionale irriguo sarà affidato, con apposita convenzione, all'Istituto di idraulica agraria dell'università di Pisa.

(È approvato).

#### Art. 10.

Allo scopo di favorire la concessione dei prestiti e mutui previsti dalle leggi in vigore in materia di credito agrario ed al fine di semplificare e snellire le procedure amministrative vigenti, sono disposti:

1) la comunicazione agli interessati, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, relativa all'accoglimento o meno delle domande di prestito e di mutuo entro 20 giorni dalla presentazione delle stesse;

2) il rilascio del nulla osta o dell'autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome rispettivamente entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 1) per i prestiti ed entro 40 giorni per i mutui;

3) l'erogazione da parte degli istituti di credito dei prestiti di conduzione e di anticipazioni ai soci conferenti entro 20 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione;

4) la stipula del contratto condizionato di mutuo tra gli istituti mutuanti e i richiedenti entro 60 giorni dal ricevimento del nulla osta o dell'autorizzazione.

Il tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario di esercizio, di conduzione e di miglioramento fondiario deve essere determinato dagli organi competenti entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

(È approvato).

#### Art. 11.

I prestiti destinati alla conduzione delle aziende agricole ed alla utilizzazione, manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, nonché alla corresponsione di anticipazioni ai soci di cooperative, enti ed associazioni agrarie su conferimento di prodotti agricoli e zootecnici, sono effettuati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, mediante rilascio di cambiale agraria o apertura di conto corrente agrario, secondo la preferenza manifestata dal richiedente.

I prestiti concessi mediante apertura di conto corrente agrario dovranno avere scadenza non superiore a mesi 12 e saranno assistiti dai privilegi legali e convenzionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina stabilita dagli articoli 1842 e seguenti del codice civile, con estensione di ogni agevolazione tributaria attinente al credito agrario.

(È approvato).

#### Art. 12.

All'onere di lire 500 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge nell'anno 1977 si provvede con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L A Z Z A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I . Signor Presidente, l'intervento del Ministro, con una tirata « regionalistica », costituisce quasi un invito a intervenire sull'argomento. Farò solo alcune osservazioni. Dire che c'è stato un dimezzamento degli impianti di pino può rispondere alla verità, ma la verità va vista fino in fondo, cioè occorre sapere come, quando, perché e dove. Il fatto così denunciato costituisce solo un elemento di valutazione e parziale. Ma non è di questo che volevo parlare. Voglio esprimere, a nome della Sinistra indipendente, il voto favorevole alla legge. Il nostro voto è favorevole per gli stessi motivi per i quali il relatore ha auspicato il voto positivo di questa Assemblea sul provvedimento in esame.

Si tratta del rifinanziamento dell'attività agricola regionale e di altri settori, come quello dei parchi, sui quali si è molto parlato, nonché dell'introduzione di criteri innovativi per lo snellimento delle procedure. Viene così sottoposto alla nostra approvazione un insieme di misure sulle quali non si può non essere d'accordo. Dico questo anche se è evidente che si tratta di una legge nata e cresciuta all'insegna della fretta e del ritardo, con tutti i caratteri che da ciò derivano: discussione sostanzialmente riduttiva, impossibilità di suggerire modesti ritocchi sui quali anche non sarebbe stato difficile trovare un accordo sostanziale.

Come già è stato rilevato, il testo originario del Governo è stato sostanzialmente modificato. Anche se ci rendiamo conto che le modifiche introdotte forse non hanno in-

contrato il pieno assenso del Governo stesso, credo che al Ministro non sfugga il rilievo politico che assume il fatto che la approvazione di questa legge può e deve considerarsi il primo atto per l'avvio di una politica agraria programmata. A questo proposito desidero dare atto al Governo e al Ministro di aver tentato di impostare un discorso globale e organico come finora non si era mai fatto. Anche se non ci sentiamo di condividere certe linee generali di impostazione sulle quali sarà necessario un confronto, sta emergendo di fatto in modo abbastanza chiaro il disegno di un piano organico. Questo disegno organico, dicevo, che si sta presentando davanti a noi e che non si può affrontare in maniera eccezionale come si è fatto questa sera sul tema del rapporto Stato-regioni esige una risposta adeguata sia sul piano politico, sia sul piano tecnico. È comprensibile quindi la preoccupazione che il finanziamento di questa legge finisca con il rinnovare i rischi di una inutile dispersione di sovvenzioni. D'altra parte, anche le regioni hanno l'esigenza da parte loro di vedersi in qualche modo garantiti i piani comprensoriali di sviluppo. Allora vediamo come il ritardo nell'iniziativa a livello nazionale provoca il rischio della dispersione a livello locale. Ogni qual volta ci troviamo davanti ad una legge che riguarda l'agricoltura, ci salta agli occhi la necessità di un minimo di coordinamento, ci prende — lo confesso — spesso un senso di impotenza; ma proprio perchè crediamo che le cose possano e debbano cambiare, votiamo fiduciosi questa legge.

**B A L B O.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**B A L B O.** Signor Presidente, signor Ministro, una breve dichiarazione a conclusione di questo dibattito al quale purtroppo non ho potuto prendere parte — e qui recito un po' il *mea culpa* — perchè pensavo fosse per domani e non per questa sera; qui le sorprese ci sono sempre, e qualche volta

magari rallegrano anche i colleghi, perchè si abbrevia il discorso.

Noi liberali comunque diamo voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, anche se dobbiamo esprimere talune perplessità e riserve che derivano dalla differenza che si nota tra il testo originario presentato dal Governo e molte delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. Convinti come siamo però del fatto che i finanziamenti previsti per l'agricoltura in questo disegno di legge arrivano già con notevole ritardo sulle previsioni, non vogliamo frapporre ulteriori ostacoli all'effettiva erogazione di dette provvidenze. Ci preme solo sottolineare come i finanziamenti di questo disegno di legge non solo devono essere erogati al più presto, ma ci pare sia utile che vengano erogati avendo di mira il più ampio piano agricolo-alimentare che dovremo quanto prima discutere. L'agricoltura a nostro giudizio — e da un po' di tempo non solo a nostro giudizio — rappresenta una cosa sempre più importante della vita del paese, ed è per questo che i finanziamenti pubblici ad essa destinati debbono essere finalizzati a scopi produttivistici, non dispersi paternalisticamente in mille rivoli. Solo così si fa una effettiva politica a favore delle categorie agricole e nello stesso tempo si realizza una produttivistica politica economica che deve avere come obiettivo l'aumento della produzione e la diminuzione delle importazioni. Con queste premesse e ribadendo le riserve di cui ho parlato diamo voto favorevole a questo disegno di legge.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

**Integrazione al calendario dei lavori della Assemblea. Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 721**

**V I V I A N I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**VIVIANI.** A nome delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>, che hanno ultimato in serata l'esame del disegno di legge: « Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico » (721), già approvato dalla IV Commissione permanente della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 55, quarto comma del Regolamento, chiedo l'inserimento di tale provvedimento nel calendario dei lavori per l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta di domani. Chiedo, al tempo stesso, l'autorizzazione alla relazione orale per lo stesso disegno di legge, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

**PRESIDENTE.** Non facendosi obiezioni, le richieste sono accolte. Il suddetto disegno di legge sarà pertanto iscritto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di domani, secondo gli accordi intervenuti con i Ministri interessati all'esame dei provvedimenti iscritti nell'ordine del giorno medesimo.

#### Annunzio di interrogazioni

**PRESIDENTE.** Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**MAFAI DE PASQUALE SIMONA, segretario:**

**ROSI, BARTOLOMEI, BAUSI, DEL NERO, FAEDO, PACINI, SANTI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali più adeguati provvedimenti intenda adottare per garantire la sicurezza dei cittadini. La richiesta è resa più urgente dal drammatico episodio nel quale è rimasto gravemente ferito oggi, 22 giugno 1977, a Pistoia, il vice segretario provinciale della Democrazia cristiana, Gianfranco Niccolai.

I cittadini italiani non tollerano il protrarsi di uno stato di guerriglia strisciante nella quale ognuno può rimanere immotivatamente vittima e chiedono interventi che siano risposta concreta e commisurata alla gravità della situazione.

(3 - 00544)

**RUFFINO.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se corrisponde a verità la notizia che la s.p.a. « Cogne » si rifornisca di carbone coke dalla Germania;

quali sono le ragioni di tale decisione;

quali sono le condizioni e le modalità di pagamento che le industrie estere produttrici di coke praticano alla « Cogne »;

come si concilia tale politica con la grave situazione delle cokerie italiane (delle industrie, cioè, esse pure a partecipazione statale, già EGAM);

come intende la « Cogne » far fronte alla rilevante esposizione debitoria nei confronti delle industrie italiane per la fornitura di carbone coke.

(3 - 00545)

**GIACALONE, MAFAI DE PASQUALE SIMONA.** — *Ai Ministri della sanità e degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso, o intendano prendere, in seguito alle recenti notizie di stampa riguardanti più di 40 ragazzi siciliani, handicappati, che sarebbero stati sottoposti, in una casa di cura di Buenos Aires, ad interventi chirurgici al cervello gravemente lesivi della personalità, ingiustificati sul piano scientifico e criminosi su quello umano.

Gli interroganti chiedono di sapere, in particolare, se risponda a verità la notizia del collegamento fra l'« Istituto argentino de diagnostico y tratamiento sociedad anónima » di Buenos Aires e l'« Oasi Maria Santissima » di Troina (Enna), un complesso realizzato con conspicui finanziamenti pubblici, nel quale verrebbero ricoverati gran parte dei giovani pazienti siciliani dopo i discussi interventi che, spesso, li hanno ridotti come automi, incapaci delle più elementari forme reattive.

(3 - 00546)

**ZITO, FINESSI, COLOMBO Renato.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Considerato:

che la « Liquichimica s.p.a. » dopo aver messo in cassa integrazione, nel gennaio 1977, 360 lavoratori del suo stabilimento

di Saline Joniche, non ha richiesto, alla scadenza dei tre mesi previsti, il rinnovo della cassa integrazione stessa, ma ha proceduto, il 31 di maggio, al licenziamento di tutti i 516 dipendenti;

che i licenziamenti in questione si inseriscono in una situazione occupazionale ed economica della Calabria, e della provincia di Reggio in particolare, che è drammatica,

si chiede di conoscere quali misure urgenti il Governo intenda prendere, nell'immediato, per la revoca dei licenziamenti e successivamente per garantire ai lavoratori della « Liquichimica » la sicurezza del posto di lavoro.

(3 - 00547)

REBECHINI, AGNELLI, SIGNORELLO, TODINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Conosciuto il gravissimo episodio in cui ieri, 21 giugno 1977, è stato ferito il preside della facoltà di scienze economiche e commerciali dell'Università di Roma, professor Remo Cacciafesta, per conoscere come si siano svolti i fatti, a quali gruppi eversivi debba farsi risalire la responsabilità del vile attentato e quali misure si intendano prendere per assicurare finalmente che sia posto termine ai ripetersi ormai ossessivo di tali tragici fatti.

(3 - 00548)

SGHERRI, TEDESCO TATÒ Giglia, PIERALLI, CALAMANDREI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione al nuovo, gravissimo episodio di criminalità politica avvenuto a Pistoia ai danni del vice-segretario provinciale della Democrazia cristiana, Gianfranco Niccolai, per sapere come il Governo intenda dare una concreta risposta alla richiesta unanime delle forze politiche democratiche di stroncare la trama eversiva contro le istituzioni repubblicane.

(3 - 00549)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali iniziative abbiano in-

trapreso presso il Governo libico al fine di ottenere la liberazione degli undici pescatori di Mazara del Vallo detenuti attualmente nelle carceri di Zuara a seguito del sequestro del motopeschereccio « Nuovo Aretusa » avvenuto il 27 maggio 1977 per presunto sconfinamento in acque territoriali libiche.

La marineria della provincia di Trapani, già duramente provata per ripetute, analoghe occasioni, è in stato di apprensione per la sorte dei marinai mazaresi. Le popolazioni reclamano il più pronto ed energico intervento del Governo italiano a garanzia della vita e della libertà dei lavoratori del mare.

(4 - 01133)

GIACALONE. — *Al Ministro dei trasporti.*

— Per sapere:

se è a conoscenza delle vivaci reazioni suscite fra gli operatori economici e i cittadini del trapanese dalla decisione di chiudere l'aeroporto di Birgi (Trapani) a partire dal prossimo 5 luglio 1977;

se, nella considerazione che la chiusura dell'aeroporto andrebbe a coincidere con l'inizio di un periodo d'intensa attività, non intende disporre il differimento a settembre dei lavori di sistemazione previsti.

(4 - 01134)

BARBARO. — *Al Ministro dei trasporti ed al Ministro senza portafoglio per le regioni.*

— Richiamando un'interrogazione dello scorso marzo 1977, rimasta senza risposta, per sapere se e quali provvedimenti si intendono adottare per venire incontro al problema dei collegamenti tra Cerignola città e Cerignola scalo, a seguito della soppressione del servizio sostitutivo di pullman finora effettuato dalle Ferrovie dello Stato.

L'interrogante ricorda come, a seguito di un provvedimento molto discutibile, quale la soppressione del raccordo ferroviario Cerignola città-Cerignola scalo (è inutile ripetere quanto inopportuno sia stato il provvedimento, specie sotto il profilo sociale), fu contestualmente stabilito, con apposita convenzione fra le Ferrovie e l'Amministrazione civica, un servizio sostitutivo con autopullman a carico delle stesse Ferrovie, e quindi senza nessuna ulteriore incidenza sul costo normale del biglietto, con collegamento di ora-

rio identico a quello effettuato dal servizio ferroviario.

Adesso, con la regionalizzazione del servizio, i tanti cittadini costretti a servirsi dell'utenza ferroviaria (in grandissima maggioranza studenti, operai, impiegati) sono obbligati a pagare un abbonamento a parte per il collegamento con lo scalo di Campagna, dell'importo di circa lire 2.000 mensili, almeno per il momento.

In particolare si chiede se veramente sia mai esistita la convenzione secondo la quale la soppressione del tronco ferroviario non avrebbe comportato alcun onere da parte dell'utente e, in caso affermativo, perché mai questa sia stata disattesa e si siano adottati provvedimenti di grande svantaggio per i viaggiatori in arrivo e in partenza da Cernignola.

(4 - 01135)

MIROGLIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Atteso:

che alcuni organi di informazione hanno sottolineato che, in sede congressuale, il segretario della Federazione pensionati CISL ha ricordato le stridenti sperequazioni esistenti nei trattamenti pensionistici tra le varie categorie i cui fondi sono gestiti dall'INPS;

che in quell'occasione il predetto segretario della Federazione pensionati CISL avrebbe suggerito « un approfondito riesame della partecipazione sindacale alle gestioni delle istituzioni, in particolare dell'INPS, che ha dato deludenti e contraddittorie esperienze: un riesame in funzione dell'obiettivo di controllarne gli orientamenti ed il funzionamento democratico »;

stante la estrema importanza e delicatezza del problema,

per conoscere a quale organo dell'INPS compete la problematica delle perequazioni pensionistiche, come è composta la rappresentanza che amministra detto organo e da chi viene espressa.

(4 - 01136)

GIUST, TONUTTI, BEORCHIA, TOROS. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in quale modo l'Amministrazione delle

finanze intenda ovviare alle incertezze interpretative nascenti in materia di imposta sull'incremento del valore degli immobili con riguardo agli enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute, nonché ospedali pubblici senza fini di lucro che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

Detti enti infatti, in materia di imposta di registro sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono esenti dalla relativa imposizione tributaria senza dover dare la dimostrazione, entro cinque anni dalla data di apertura della successione o dalla data della donazione, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro vendita o cessione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante, dal momento che tale dimostrazione è richiesta dalla disposizione di cui al terzo comma del predetto articolo 3, solo con riguardo agli enti pubblici, fondazioni o associazioni riconosciute, diversi da quelli sopravvissuti che siano destinatari del trasferimento per le specifiche finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre di pubblica utilità.

Viceversa, in materia di imposta sull'incremento del valore degli immobili l'articolo 25, primo comma *sub c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nel testo modificato, prevede l'esenzione dall'imposta per gli « enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità ». Ma l'esenzione è revocata « qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'Ufficio del registro ».

Pertanto, laddove la legge sull'imposta di registro correttamente distingue all'articolo 3, in sede di esenzione, tra enti che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo stu-

dio, la ricerca scientifica, l'educazione, la istruzione o altre finalità di pubblica utilità (comma primo) ed enti che tale scopo non abbiano come esclusivo (comma secondo), per riservare a questi ultimi l'onere di dimostrare, entro cinque anni, il conseguimento delle predette finalità al fine di godere dell'esenzione stessa, la legge istitutiva dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili non opera questa distinzione prevedendo per tutti gli enti l'onere di fornire la predetta dimostrazione entro cinque anni.

Poichè la scomparsa in sede di INVIM della distinzione tra enti che hanno quale scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità ed enti che tale scopo non hanno come esclusivo non trova motivazione alcuna, soprattutto alla luce della diversa e più corretta previsione della legge istitutiva dell'imposta sui trasferimenti *mortis causa* e per donazione, al punto da doversi imputare ad una omissione del legislatore con conseguente lacuna normativa, si chiede di conoscere se l'Amministrazione delle finanze non intenda chiarire detta incongruenza nel senso che, anche ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 3 della legge istitutiva dell'imposta di registro sulle successioni e donazioni, non debba essere data alcuna prova circa la realizzazione dello scopo di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità qualora il trasferimento avvenga a favore di enti pubblici, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute o ospedali pubblici senza fini di lucro che detti scopi persegiano come esclusivi. E ciò soprattutto in considerazione del fatto che il perseguitamento in via esclusiva dei predetti scopi, quali scopi istituzionali dell'ente, è certamente incompatibile con la diversa destinazione dei beni oggetto del trasferimento come chiaramente ha tenuto presente il legislatore in sede di fissazione dei criteri di esonero di cui all'articolo 3 della legge sull'imposta di registro sui trasferimenti a titolo di donazione o successione.

(4 - 01137)

**MEZZAPESA. — *Al Ministro dell'interno.***

— Per conoscere se non ritenga di dover prendere nella doverosa considerazione che merita la richiesta, avanzata tempo fa dall'Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi), di istituire in quel comune un Commissariato di pubblica sicurezza o, in via subordinata, un distaccamento di guardie di pubblica sicurezza dipendente dal Commissariato della vicina Ostuni.

Tale esigenza, reiteratamente prospettata nel passato ai competenti organi dello Stato, nasce dal fatto che «la complessa conformazione topografica del comune e la presenza di insediamenti ed attività umane su tutto il territorio, sia lungo la fascia costiera, sia nella pianura, sia nella parte collinare, comportano una intensa opera di vigilanza e di prevenzione ed interventi repressivi continui ed organizzati» (voto del Consiglio comunale del 9 gennaio 1976).

Occorre pertanto rafforzare la presenza delle forze di polizia sia con uomini che con mezzi idonei e moderni attesi che quelli attualmente presenti, nonostante gli sforzi altamente meritevoli che compiono, non sono adeguate ad assicurare un ordinato e pacifico svolgimento della vita della popolosa e laboriosa comunità fasanese. Esigenza questa che diventa ancor più impellente e improcrastinabile, quando si tenga nel dovere conto la vocazione turistica della città, che vede ogni anno crescere il volume del flusso di cittadini, italiani e stranieri, che vengono nelle località costiere e collinari, ricche di interessi paesaggistici, archeologici, termali; è evidente che, per lo sviluppo delle attività relative a tale espansione turistica, condizione essenziale è il ristabilimento e il mantenimento di un clima di serenità e di distensione, che non può non passare attraverso la prevenzione e la repressione di ogni manifestazione delinquenziale. All'uopo la presenza di un distaccamento di pubblica sicurezza, meglio se nella forma autonoma di Commissariato, sarebbe, a giudizio dell'interrogante e del Consiglio comunale di Fasano, lo strumento più idoneo.

Risulta, infine, all'interrogante che l'Amministrazione comunale di Fasano ha con-

fermato la sua disponibilità ad adoperarsi per il reperimento dei locali idonei per la nuova istituzione.

(4 - 01138)

MERZARIO, TEDESCO TATÒ Giglia, PIERI, RALLI, MAFAI DE PASQUALE Simona. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è avvertita l'esigenza di produrre sollecitamente un'esauriente informazione sul grave ed inquietante episodio dei bambini handicappati italiani fatti espatriare in Argentina per essere sottoposti a particolari interventi chirurgici;

quali provvedimenti sono stati adottati per acclarare tutte le responsabilità e, nel frattempo, porre immediata fine a simili ed inqualificabili pratiche sperimentali.

(4 - 01139)

BALBO. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che nella provincia di Bolzano i moduli per le dichiarazioni dei redditi, redatti in forma bilingue, sono stati diffusi solamente a partire dalla metà di giugno, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno provvedere ad una proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, limitatamente alla provincia sudetta, tenuto anche conto della situazione di grave disagio creata ai contribuenti dalla

difficoltà di compilazione della denuncia stessa, rispetto alla esiguità del tempo a disposizione, che spesso rende necessaria una particolare assistenza da parte di professionisti e di associazioni di categoria.

(4 - 01140)

**Ordine del giorno  
per la seduta di giovedì 23 giugno 1977**

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Nuove disposizioni per la tutela dell'ordine pubblico (721) (*Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).
2. Norme per la concessione del premio per l'estirpazione di peri e meli di talune varietà (694) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 19,55).

---

Dott. PAOLO NALDINI  
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari